

ì

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di LANCIANO

PROPOSTA DI APPLICAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE
PERSONALI E PATRIMONIALI
- artt. 4 ss., 16 e ss. d.lgs. n. 159/2011 -

Al Sig. Presidente del
Tribunale di
CHIETI

Il Procuratore della Repubblica dott. Francesco MENDITTO;
Visti gli atti del procedimento n. 12/2012 R.G.M.P. nei confronti di:
PROPOSTO , nato a luogo e data ed ivi luogo di residenza;

O S S E R V A

PARTE PRIMA

QUESTIONI DI CARATTERE GENERALE

1 - I presupposti di applicabilità della misura di prevenzione personale e patrimoniale. In generale.

E' noto che il d.lgs. n. 159/11 si è limitato, in sostanza, a riprodurre le disposizioni previgenti sull'applicabilità delle misure di prevenzione personali e patrimoniali prima disperse in diverse leggi (nn. 1423/56, 152/75, 575/65).

Per quanto interessa in questa sede:

a) l'art. 4 d.lgs. n. 159/2011, nell'individuare i soggetti destinatari della misura di prevenzione personale applicata dall'autorità giudiziaria menziona alla lett. c) i soggetti di cui all'art. 1 ossia, in particolar modo: *“a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; ...”*;

b) l'art. 16 d.lgs. n. 159/2011, nell'individuare i soggetti destinatari della misura di prevenzione patrimoniale rimanda a tutti i casi previsti dall'art. 4, raccordando così l'ambito applicativo delle misure ablativo con quelle personali ed estendendo per le prime la necessaria presenza dei requisiti previsti per le seconde.

Per adottare la misura patrimoniale cautelare del sequestro occorre, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 159/11, la presenza di presupposti di carattere oggettivo e soggettivo che si andranno ad esaminare.

Pertanto, ai sensi dell'art. 18 d.lgs. n. 159/11 la misura patrimoniale può essere applicata anche disgiuntamente. Pertanto, accertati i relativi presupposti (disponibilità e provenienza illecita dei beni), le misure patrimoniali, del sequestro e della confisca possono essere applicate, anche indipendentemente dalla misura personale, non solo nelle fattispecie legislative previste, ma in ogni ipotesi **in cui, pur in presenza di persona pericolosa o che è stata pericolosa, non può farsi luogo alla misura personale ovvero questa non sia più in atto¹.**

2- I presupposti di carattere soggettivo.

2.1 - I presupposti di carattere soggettivo, profili generali;

L'applicazione di una misura di prevenzione di tipo personale richiede diverse condizioni di tipo soggettivo. Delimitando il campo alla pericolosità cd. comune, ossia quella tradizionalmente rilevante per la pubblica sicurezza, i presupposti, soggettivi, richiesti per l'applicazione di una misura di prevenzione personale sono:

a) *l'appartenenza del soggetto ad una delle categorie di cui all'art. 4 d.lgs. n. 159/2011², nel caso di specie combinato disposto artt. 4 lett. c), 1 lett. a) e b).*

L'accertamento dell'appartenenza ad una delle categorie elencate da tale norma va desunta esclusivamente da “elementi di fatto”, vale a dire da circostanze obiettivamente identificabili, controllabili, con esclusione di elementi privi di riscontri concreti, quali meri sospetti, illazioni e congetture³;

¹ S.C. sent. nn. 5361/11, 484/12.

² Corte cost. sent. nn. 2/56, 11/56, 177/80, 309/93.

³ S.C. sent. nn. 39953/05, 27655/07, 25919/08, 47764/08, S.U 13410/10 in motivazione

b) *la pericolosità sociale del soggetto*: pericolosità per la sicurezza pubblica, intesa, in considerazione delle esigenze di prevenzione cui sono ispirate le misure di prevenzione personale, come pericolosità “in senso lato”, comprendente anche l'accertata predisposizione al delitto, sebbene nei confronti del soggetto non si sia raggiunta la prova di reità. In altre parole, la pericolosità sociale consiste in una valutazione globale dell'intera personalità del soggetto risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita con riguardo all'intera sua condotta e in un accertamento in relazione alla persistenza nel tempo di un comportamento illecito e antisociale, tale da rendere necessaria una particolare vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza⁴. L'accertamento di tale requisito deve avvenire sulla base di elementi di fatto, che siano sintomatici e rivelatori di tale pericolosità. Si deve trattare, come già accennato *sub a*), di comportamenti obiettivamente identificabili, di circostanze oggettive, fattuali, che consentano di pronunciare una prognosi di ragionevole probabilità di commissione di attività delittuose, dovendosi perciò escludere sospetti, illazioni, congetture e quanto non oggettivamente estrinsecabile⁵;

c) *l'attualità della pericolosità*: deve trattarsi di pericolosità, non potenziale ma, concreta, attuale e specifica, desunta da particolari comportamenti, sussistenti al momento in cui la misura di prevenzione deve essere applicata⁶.

E' possibile, oggi, applicare la misura patrimoniale, ai sensi del citato art. 18 d.lgs. n. 159/11, anche si manchi l'attualità della pericolosità, fermo restando che in questo caso occorre accertare incidentalmente che la pericolosità a una certa data esisteva⁷. Nella fase cautelare potrà procedersi a un esame sommario dell'attualità della pericolosità, essendo sufficiente l'accertamento degli altri presupposti soggettivi (riconducibilità alla categoria di pericolosità, pericolosità sociale a una certa data), per poi verificarsi i presupposti per adottare il sequestro. All'esito dell'udienza camerale la proposta personale sarà rigettata, con opportuna specificazione nel dispositivo, e si procederà all'esame dei presupposti della confisca.

2.2 - I presupposti di carattere soggettivo, la categoria di pericolosità, con riferimento alla persona dedita a traffici delittuosi o che vive col provento di delitti di evasione fiscale: “l'evasore fiscale socialmente pericoloso”.

⁴ S.C. sent. nn. 1147/94, 1675/95, 6794/98, 3426/99, 8914/00, 23041/02.

⁵ Cfr. S.C. sent. citate in nota 2.

⁶ S. C. sent. nn. 682/86, 499/92, 3866/91, 34150/06.

⁷ S.C. sent. n. 18327/11.

E' noto che le misure di prevenzione nascono con l'obiettivo di limitare la libertà delle persone ritenute pericolose al fine di renderne più agevole la vigilanza da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

Col passare del tempo si ipotizza un intervento di misure "preventive" anche nei confronti del patrimonio delle persone pericolose che consente di prescindere dal previo accertamento della responsabilità penale, semplificando l'azione di contrasto verso le illecite accumulazioni di beni.

Pressanti esigenze di politica criminale conducono all'approvazione della legge 13 settembre 1982 n. 646 (c.d. legge Rognoni-La Torre) che prevede il sequestro e la confisca dei beni di provenienza illecita nella disponibilità, diretta o indiretta, degli indiziati di appartenenza alla mafia.

Sequestro e confisca sono progressivamente estesi a soggetti diversi dagli indiziati di mafia. Prima, con la l. n. 152/75, alle persone pericolose con riferimento alla prevenzione di fenomeni sovversivi poi, con la l. n. 55/90 (art. 14), agli indiziati di appartenenza ad associazioni dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti e alle persone dedite a traffici delittuosi o che vivano col provento di gravi delitti specificamente indicati.

Rilevanti modifiche sono apportate dal d.l. n. 92/08, conv. dalla l. n. 125/08, in quanto viene estesa l'applicabilità della legge antimafia e, dunque, delle misure patrimoniali, agli indiziati della commissione di uno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3 bis, c.p.p. e alle persone dedite a traffici delittuosi o che vivono abitualmente col provento di attività delittuosa (di cui all'art. 1, nn. 1 e 2, l. 1423/56).

Il d.lgs. n. 159/11 si limita a riprodurre le disposizioni previgenti con un'ulteriore estensione delle misure patrimoniali a tutte le persone che rientrano nella c.d. pericolosità comune, ivi compresi, dunque, i soggetti dediti alla commissione di reati contro i minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

L'evoluzione normativa rende chiaro come sequestro e confisca di prevenzione abbiano l'univoca funzione di aggredire i patrimoni illecitamente accumulati, indipendentemente dalla commissione del reato, da parte di persone pericolose.

La ratio delle misure è quella di colpire le accumulazioni illecite, non più solo degli indiziati di mafia (o determinate condotte previste all'epoca dall'art. 14 l. n. 55/90) ma da parte di tutte le persone pericolose anche se con riferimento alla c.d. pericolosità comune; in particolare:

- *coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi.* Si tratta delle persone che, con continuità, sono aduse a condotte

riferibili a delitti (e non a mere contravvenzioni), seppur non tali da integrare estremi di reato (artt. 4, lett. c) e 1, lett. a), d.lgs. n. 159/11; art. 1, n. 1), l. n. 1423/56 previgente);

- *coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.* Sono persone che si sostengono, per condotta abitudinaria ed esistenziale, anche solo in parte, con il ricavato di attività provenienti da delitto (e non da contravvenzione), pur se non vi siano elementi per ritenere che abbiano commesso tali reati (artt. 4, lett. c) e 1, lett. b), d.lgs. n. 159/11; art. 1, n. 2, l. n. 1423/56 previgente).

Il dato normativo è univoco nel richiedere un'abitudine nella dedizione a traffici delittuosi ovvero del vivere, anche in parte, con i proventi di attività delittuose., senza specificazioni di categorie di delitti, a differenza di quanto prevedeva l'art. 14 l. n. 55/90 (abrogato con la riforma del 2008).

L'assenza di limiti a tipologie di delitti consente di affermare che il legislatore intende colpire i soggetti pericolosi, qualunque sia l'attività delittuosa sottostante sulla base della quale viene manifestata la pericolosità, con la contestuale possibilità di aggredire i patrimoni illecitamente accumulati.

L'applicazione della misura personale e l'aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati va oltre le passate categorie di pericolosità (si pensi "agli oziosi e vagabondi, oggi giustamente espunti dalla legislazione della prevenzione) perché la ratio della misura va rinvenuta nel contenimento di soggetti pericolosi, anche sottraendo a questi i patrimoni illecitamente accumulati.

E' questo l'approdo delle misure di prevenzione che consente di renderle, allo stesso tempo, compatibili con i principi costituzionali e "moderne".

Queste conclusioni non possono, però, comportare una pseudo criminalizzazione di condotte che non si riesce a sanzionare con la via maestra del processo penale.

L'area delle misure di prevenzione è ben diversa da quella del commesso reato, venendo in rilievo non l'accertamento del fatto reato, ma della pericolosità desunta da fatti, che consentano di ravvisare un'abitudine di condotta descritta dalle categorie di pericolosità.

Come non era sufficiente per affermare la pericolosità la presenza di condotte isolate o non reiterate riconducibili a reati contro il patrimonio, allo stesso modo deve procedersi per qualsiasi attività delittuosa.

In conclusione in presenza, ad esempio di una condotta riferibile a corruzione siamo al di fuori dell'area della misura di prevenzione, ma se gli episodi divengono reiterati e rappresentano condotta di vita abitudinaria da cui la persona trae alimento ricorre una tipica ipotesi di pericolosità che richiede l'intervento della misura di prevenzione per contenere detta pericolosità.

Allo stesso modo, nel caso di condotte di evasione fiscale che, come è noto, nel nostro sistema costituiscono sempre condotta illecita, sia essa tale da configurare un mero illecito amministrativo, siano esse di entità tale da integrare l'estremo di reato ai sensi del d.lgs. n. 74/00.

La sistematica evasione fiscale, in particolare integrante condotte che rientrano nell'area dell'illecito penale, si attagliano perfettamente alla categoria di pericolosità delineata dall'art. 1, lett. a) e b) (e 4, lett. c) d.lgs. n. 159/11, in quanto il soggetto vive di traffici delittuosi ovvero vive col provento di attività delittuosa qualora tragga redditi da evasione fiscale pur se provenienti da attività economica astrattamente lecite.

Non va confuso l'intervento preventivo con quello repressivo. In sede di prevenzione occorre una condotta abitudinaria, né occasionale né sporadica, tale da fare ritenere che il soggetto sia pericoloso; sulla base della pericolosità accertata deve essere opportunamente controllato per prevenire la commissione di delitti. Allo stesso tempo gli vanno sottratti i beni illecitamente acquisiti.

Sulla base del principio dell'autonomia del procedimento di prevenzione, di cui si dirà oltre, in questa sede andranno operate le autonome valutazioni, indipendentemente dall'esito dei procedimenti penali.

Al fine di evitare sovrapposizioni è opportuno ricordare che la giurisprudenza ha affrontato il tema dei redditi da evasione fiscale, ma non con riferimento all'applicabilità della misura personale, bensì alla giustificazione offerta dal proposto per dimostrare la legittima acquisizione del bene. Ma questo ragionamento (quali beni sequestrare e quali giustificazioni devono essere offerte) riguarda una fase ulteriore, quella della sussistenza dei presupposti oggettivi che si esamineranno oltre, relativi allo svolgimento di un'attività economica lecita, nella provenienza e nella conduzione, dalla quale sono tratti redditi non dichiarati fiscalmente.

In questo momento, invece, si esaminano i presupposti soggettivi di applicabilità della misura personale e si afferma che l'attività, anche delittuosa, da cui può desumersi

l'esistenza di traffici delittuosi o il vivere da proventi di attività delittuosa può corrispondere esattamente all'attività delittuosa (e illecita) derivante da evasione fiscale.

Se questa attività è delittuosa, evidentemente, non rileva alcuna possibile giustificazione come talvolta (in modo isolato e non condivisibile) ammesso dalla giurisprudenza che richiede, per la giustificazione (per evitare la confisca) lo svolgimento di un'attività economica lecita⁸

Al fine di garantire una carretta applicazione dei principi che si affermano va aggiunto, per evitare inammissibili estensioni delle misure di prevenzione, che va operato un rigoroso accertamento sull'esistenza dei presupposti della persona che vive, anche in parte, col provento dei delitti e che per stile di vita trae provento da questa attività delittuosa.

Particolarmente persuasive saranno le condotte prolungate, reiterate tali da evidenziare uno stile di vita "delittuoso", ed è tale anche quella da evasione fiscale strutturalmente

⁸ Solo per completezza va chiarito che anche sotto il profilo della giustificazione della legittima provenienza la giurisprudenza è sostanzialmente univoca nell'affermare che non possono essere adottati redditi provenienti da evasione fiscale.

La giurisprudenza ha sempre escluso la possibilità *giustificare* la provenienza legittima dei beni con redditi non dichiarati a fini fiscali, trattandosi di redditi illeciti, derivanti da evasione fiscale o tributaria in genere, anche nel caso del c.d. "condono tombale" (S. C. sent. nn. 148/06; 258/1998, 2181/99, 36762/03).

A questo orientamento consolidata sembra opporsi un diverso indirizzo giurisprudenziale secondo cui non sarebbero illeciti i redditi prodotti da attività lecita, anche se fiscalmente non dichiarati. Si tratta di un orientamento isolato, peraltro in materia di confisca ex art. 12 sexies d.l. 306/92, conv. dalla l. 356/92 (S.C. sent. n. 29926/11).

Questa tesi isolata non si può condividere, non solo perché si contrappone all'orientamento consolidato della Cassazione che esclude un nesso di pertinenza tra i beni confiscabili e l'attività illecita ma anche perché la *ratio* dell'istituto e la lettera della norma consentono di giustificare la (legittima) disponibilità del bene solo attraverso idonei compendi patrimoniali di origine lecita, non potendo assumere alcun rilievo un reddito illecito, qualunque sia la natura dell'illiceità (cfr. la giurisprudenza da ultimo citata).

L'irrelevanza dei redditi da evasione fiscale è stata confermata dalla giurisprudenza (sempre relativa alla confisca ex art. 12 sexies cit.) successiva alla menzionata sentenza della Corte di cassazione n. 29926/11 secondo cui:

-qualora l'interessato abbia provveduto ad aderire ad un condono fiscale " non assume rilievo la circostanza che, a seguito del perfezionamento dell'iter amministrativo del c.d. condono 'tombale', le somme di cui all'evasione fiscale siano entrate a far parte legittimamente del patrimonio del prevenuto medesimo, dal momento che l'illiceità originaria del comportamento con cui se le è procurate continua a dispiegare i suoi effetti ai fini della confisca" (S.C. sent. n. 36913/2011 in motivazione);

-è sufficiente "la dimostrazione della non lecita provenienza del bene che è comunque deducibile dall'evasione fiscale (S.C. Sent. n. 32563/11);

-si ritiene inammissibile la censura sulla affermata pertinenzialità dei beni in sequestro rispetto ai reati ipotizzati "con l'argomento relativo alla possibile provenienza dei beni da un "deprecabile compendio di evasioni fiscali" (S.C. sent. n. 11473/12),

illecita, sotto il profilo amministrativa tributario, e ciò potrebbe essere un primo indice rivelatore, ma soprattutto sotto il profilo penale, secondo le soglie oggi stabilite dalle disposizioni penali del d.lgs. n. 74/00 ovvero dalle disposizioni penali ivi previste.

Un ulteriore indice persuasivo è rappresentato da condotte delittuose collegate alla tipica attività di evasione fiscale, quali, ad esempio, le false fatturazioni, che evidenziano lo “stile di vita criminale” dell’evasore fiscale rilevante sotto il profilo delle misure di prevenzione, bancarotte fraudolenti ricoprendo la qualità di socio o amministratore di fatto, reati contro il patrimonio collegati quali truffa, appropriazione indebita, insolvenza fraudolenta, associazioni per delinquere finalizzate alla commissione dei citati reati, etc.

Che quello in esame sia un settore ormai tipico delle misure di prevenzione personali si desume anche dal perfetto attagliarsi dello strumento del sequestro e della confisca diretto a colpire queste illecite accumulazioni, sempre intestate a prestanome od opportunamente celate.

Come si vedrà oltre il PROPOSTO si inquadra esattamente in questa categoria di soggetti adusi a vivere attraverso espedienti sempre elusivi della legge, ponendo in essere condotte che spesso riescono a sfuggire a un reale controllo da parte degli organi dello Stato che intervengono in modo occasionale, disorganico, non incrociando i dati, talvolta in un ottica di mero risultato burocratico diretto a definire il fascicolo senza porsi l’obiettivo di aggredire il fenomeno. Laddove, dall’altra parte, vi sono soggetti che vivono nel delitto attraverso attività formalmente lecite attraverso prestanome e teste di legno, non potendo loro operare direttamente per sfuggire ai controlli e, soprattutto, dileguarsi nel momento in cui il debito fiscale diventa attuale, i fornitori vanno pagati; insomma, nel momento in cui si avrà la bancarotta fraudolenta di cui risponderanno altri.

Le misure di prevenzione, proprio perché sono dirette a ricostruire l’intera condotta di vita del soggetto, consentono di raccogliere organicamente almeno parte delle condotte poste in essere nel tempo dal soggetto e, dunque, le diverse tipologie di attività elusive e delittuose poste in essere, come evidenzierà proprio la posizione PROPOSTO.

Si configura, in modo evidente **una categoria di pericolosità di persone dedite a traffici delittuosi e/o che vivono col provento di delitti di evasione fiscale e delitti connessi , che ben si può definire “l’evasore fiscale socialmente pericoloso”**.

Non si tratta, dunque del mero evasore fiscale, anche occasionale, che appartiene all'area dell'illecito amministrativo o, in taluni casi, dell'illecito penale, ma di colui che manifesta una personalità dedita all'evasione fiscale, continua e ripetuta, che rappresenta uno stile di vita, con cui vive, perciò dedito a traffici delittuosi ovvero che vive col provento di questa attività delittuosa e di quella connessa.

3 - I presupposti di carattere oggettivo.

3.1 - I presupposti di carattere oggettivo, in generale.

L'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale richiede, oltre ai succitati requisiti di tipo soggettivo, che fungono da minimo comune denominatore per qualunque misura di prevenzione (e sempre nell'ambito della pericolosità cd. comune), indipendentemente dall'applicazione della misura di prevenzione in forza del principio di applicazione disgiunta (art. 18 d.lgs. n. 159/11) la ricorrenza anche di presupposti di tipo oggettivo:

a) *la disponibilità, diretta o indiretta, dei beni in capo al proposto*: il concetto di disponibilità, richiamato dall'art. 20 d.lgs. n. 159/2011, va inteso non in senso formale ma in senso sostanziale, fattuale, e di esso va data la prova. Non serve, però, dimostrare la titolarità che il proposto abbia di un bene, ma è sufficiente provare che questi ne determini la destinazione o l'impiego. Si tratta di un concetto, perciò, esteso a tutte quelle situazioni in cui il bene ricada nella sfera degli interessi economici del prevenuto, ancorché questi eserciti il potere su tali beni mediante terze persone⁹. *Nulla quaestio*, o quasi, in punto di disponibilità diretta: il proposto, in questo caso, è titolare del bene oppure ne dispone *brevi manu*, sicchè la prova è certamente agevole; nel caso di disponibilità indiretta invece, è necessario provare che, al di là della formale intestazione del bene, il proposto ne risulti essere l'effettivo *dominus*¹⁰: la prova di ciò può essere desunta da diversi elementi, quali il tipo di rapporto che lega il proposto al terzo formale intestatario, o anche l'incapacità del terzo di acquisire la titolarità dei beni.

Secondo la giurisprudenza va rimarcata la distinzione operata dal legislatore tra terzi intestatari *estranei* e terzi che abbiano vincoli *lato sensu* di parentela o di convivenza con il proposto, che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 159/11 (riproduttivo dell'art. 2 bis,

⁹ S.C. sent. nn. 398/96, 6613/08

¹⁰ S.C. sent. nn. 23041/02, 6977/11.

comma 3, l. n. 575/65 previgente) impone indagini patrimoniali: coniuge, figli e coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con il proposto.

Si fa riferimento espresso, dunque, a determinate categorie di soggetti per i quali non occorre alcuno specifico accertamento sulla disponibilità indiretta, profilandosi una sorta di presunzione, sia pure *iuris tantum*, presupponendo il legislatore che il proposto faccia in modo che i beni illecitamente ottenuti appaiano formalmente nella disponibilità giuridica delle persone di maggiore fiducia, ossia i conviventi, su cui grava, pertanto, l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità del bene per sottrarlo alla confisca¹¹;

b) *l'esistenza di sufficienti indizi*, primo tra tutti la sproporzione tra il valore dei beni ed i redditi dichiarati o l'attività svolta, *tali da far ritenere che tali beni siano frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego*: tale secondo requisito non necessita della prova ma di uno standard probatorio inferiore, dato da quegli indizi che, in misura sufficiente, conducano alla genesi illecita dei beni o al loro reimpiego. Come è noto, tale sufficienza indiziaria è data soprattutto dall'elemento, che non è l'unico ma certamente è il principale, della sproporzione tra il valore dei beni nella disponibilità (diretta od indiretta) del proposto ed i suoi redditi e le attività da lui svolte. Tale sproporzione deve ricorrere al momento del singolo acquisto dei beni, essendo il frutto o il reimpiego la mera conseguenza logica di tale acquisto illecito¹².

3.2 – Alcuni temi rilevanti sull'accertamento dei presupposti oggettivi.

Solo per completezza espositiva si individuano due elementi utili per l'esame delle argomentazioni che si offriranno.

L'irrelevanza del nesso causale tra provenienza illecita del bene e attività illecita del proposto.

Il sequestro e la confisca hanno ad oggetto beni di provenienza da attività illecita o reimpiego della stessa, senza che rilevi distinguere se tale attività sia collegata alla specifica attività che ha consentito di riconoscere tale pericolosità.

Non occorre, dunque, nel provvedimento ablativo, l'individuazione di un nesso causale tra condotta illecita che ha consentito di riconoscere una delle categorie di pericolosità oggi previste dall'art. 4 d.lgs. n. 159/11 e illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione dell'illecita provenienza dei beni, qualunque essa sia (S.C. sent. nn. 36762/03, 35481/06, 47798/08, 27228/11).

¹¹ S.C. sent. nn. 4916/96, 39799/10)

¹² S.C. sent. nn. 2104/94, 398/96, 1171/97, 35628/04.

Il reimpiego di beni di provenienza illecita.

Qualora un bene risulti frutto di attività illecita saranno soggetti a sequestro e confisca anche gli incrementi ovvero il reimpiego di somme derivanti da tale bene.

Le disposizioni contenute oggi negli artt. 20, comma 2, e 24, comma 1, d.lgs. n. 159/11 si fondano sulla necessità di sottrarre alle persone pericolose previste dall'art. 4 del d.lgs. n. 159/11 tutte le loro disponibilità che trovino origine diretta o derivata da attività illecita. In altre parole, il denaro ricavato dell'originario bene proveniente da attività illecita coinvolge e rende illecito il reimpiego dello stesso denaro e, dunque, del bene con esso acquistato; e in tale sviluppo saranno coinvolti tutti i successivi reimpieghi di denaro derivanti da operazioni finanziarie riconducibili al bene illecitamente acquisito (in origine).

La finalità della norma risponde, evidentemente, all'obiettivo prioritario della normativa diretta a colpire alla radice il fenomeno attraverso la sottrazione di tutte le risorse derivanti da attività illecite, qualunque sia la loro evoluzione e le modalità di reimpiego delle stesse.

3.3 - I presupposti di carattere oggettivo: l'impresa "dell'evasore fiscale socialmente pericoloso".

A fronte di una persona pericolosa perché dedita a traffici delittuosi o che vive col provento, anche in parte, da delitti, con condotte prolungate, reiterate tali da evidenziare uno stile di vita "delittuoso" da evasione fiscale, collegate alle attività delittuose connesse, quali false fatturazioni, bancarotte fraudolenti ricoprendo la qualità di socio o amministratore di fatto, etc. corrisponde una tipica struttura criminale portata avanti con un'impresa strutturalmente illecita.

Così come si parla d'impresa mafiosa, in cui nel complesso aziendale non si può scindere tra eventuali "componenti sane", riferibili a capacità e lecita iniziativa imprenditoriale, ed apporto di capitali illeciti, così avviene per l'impresa dell'evasore fiscale.

La giurisprudenza, anche di legittimità, ritiene che non sia possibile una scissione, in particolare in presenza di aziende inquinate. Il carattere unitario dell'azienda, che è il risultato combinato di capitali, beni strumentali, forza lavoro ed altre componenti, giuridicamente inglobati ed accomunati nel perseguimento del fine rappresentato dall'esercizio dell'impresa, secondo la definizione civilistica (art. 2555 c.c.), non consente di operar scissioni "tra parte lecita e parte illecita". Nell'azienda vari fattori che la compongono interagiscono finalisticamente e si integrano vicendevolmente dando luogo ad un'entità autonoma, senza possibilità di discernere l'apporto riferibile a componenti illecite da altre¹³.

Tale ragionamento appare particolarmente convincente, non solo in presenza di attività economiche sostenute e agevolate dalle organizzazioni criminali sia nell'avvio, sia nello sviluppo imprenditoriale, anche attraverso l'inquinamento del mercato e l'assicurazione di quote

¹³ S.C. sent. nn. 17988/09, 27228/11.

di mercato imposte con modalità illecite, ma parallelamente in presenza di imprese apparentemente lecite, ma inquinate:

- nell'avvio, che avviene utilizzando profitti illeciti conseguenti a precedenti condotte criminali nello stesso settore (evasione fiscale, bancarotta, etc.);
- nell'ordinaria attività imprenditoriale in cui si opera la sistematica evasione fiscale attraverso false dichiarazioni, false fatture con crediti IVA, etc.

In questo modo si inquina il mercato legale dell'imprenditore onesto che non è in condizione di operare in concorrenza per l'abbattimento dei costi dell'imprenditore "delinquente" che può vendere a costi più contenuti, per poi, all'esito della bancarotta addebitata ad altro o sfuggendo ai rigori della legge e del fisco, costituirà un ulteriore illecito profitto per proseguire l'attività criminale.

4- La "retroattività" delle misure personali e patrimoniali.

In tema di misure di prevenzione non è invocabile il principio di irretroattività della legge penale previsto dall'art. 25 della Costituzione e dall'art. 2 c.p., giacché le norme in materia sono informate non già ai principi che riguardano le pene bensì a quelli concernenti le misure di sicurezza. Pertanto, in base al disposto dell'art. 200 c.p., esse devono intendersi "regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione"¹⁴.

Possono essere oggetto di misura patrimoniale i beni acquistati anche prima dell'entrata in vigore della d.l. n. 92/08, conv. dalla l. n. 125/08, da persone riconducibili alle categorie di pericolosità per le quali la nuova normativa consente l'applicabilità del sequestro e della confisca (indiziati di gravi delitti in materia di mafia e alle persone dedite a traffici delittuosi o che vivono abitualmente col provento di attività delittuosa).

Operano i principi elaborati dalla giurisprudenza, secondo cui è consentita la confisca dei beni acquisiti dai soggetti indiziati di appartenenza ad associazione mafiosa anche prima dell'entrata in vigore della l. n. 646/82 che ha introdotto tali misure sempre che ricorrano le altre condizioni poste dal legislatore¹⁵.

Tali conclusioni si desumono, non solo dall'estraneità del principio di irretroattività della legge penale alla materia delle misure di prevenzione, ma anche da altre considerazioni della dottrina e della giurisprudenza, secondo cui "la regola dell'applicabilità della legge in tema di misure di prevenzione patrimoniali anche ai cespiti acquisiti prima della sua entrata in vigore, si giustifica in quanto il provvedimento ablativo è norma intimamente collegata a ricchezze accumulate e consolidate attraverso gli anni precedenti il momento in cui la normativa in questione è divenuta operante" ..

¹⁴ S.C. sent. nn. 40703/02, 33597/09

¹⁵ S. C. sent. nn. 680/86, 423/87, 4436/93

5- Gli elementi utilizzabili nel procedimento di prevenzione: l'autonomia dal procedimento penale.

La giurisprudenza è costante nell'affermare la naturale autonomia del giudizio di prevenzione rispetto al processo penale, che discende dalle profonde differenze funzionali e strutturali. Il processo penale è ricollegato a un determinato fatto costituente reato, mentre il procedimento di prevenzione si riferisce alla valutazione di pericolosità di un soggetto, verificata attraverso condotte che non necessariamente costituiscono illecito penale¹⁶.

L'autonomia tra le due azioni comporta che, come per i corrispondenti procedimenti personali, possano esservi diverse valutazioni con riferimento ai medesimi fatti, pur con lo specifico onere di esplicitare le ragioni della scelta e, come si vedrà, potendo essere superato il giudicato sul rigetto della confisca nella diversa sede procedimentale solo in presenza di fatti nuovi¹⁷.

6 – L'onere probatorio.

L'accertamento relativo ai presupposti suindicati nella fase cautelare di esame della richiesta di sequestro va operata sulla base degli elementi offerti dall'organo proponente o acquisiti dal Tribunale attraverso l'eventuale esercizio dei poteri d'indagine di cui all'art. 19 d.lgs. n. 159/11.

Le conclusioni raggiunte nella fase cautelare devono, poi, essere verificate nel corso dell'udienza camerale quando, attraverso il pieno esplicarsi del contraddittorio, possono essere offerte al Tribunale tesi ed allegazioni difensive che, se idonee, impediscono l'adozione del provvedimento di confisca, con conseguente restituzione dei beni sequestrati.

Descritti i presupposti che tracciano il perimetro della prevenzione, occorre dar conto di essi iniziando da quelli di tipo soggettivo, come rilevato comuni alle misure personali e patrimoniali, per poi passare a quelli di tipo oggettivo.

PARTE SECONDA

LA POSIZIONE DEL PROPOSTO

7 - Premessa. Il nucleo familiare PROPOSTO. Le società nella disponibilità dal PROPOSTO.

La pensione nell'essere dedito a traffici delittuosi e a vivere col provento di delitti emerge dal lungo curriculum criminale PROPOSTO, protrattosi con continuità dal 1990, perciò per oltre un ventennio.

¹⁶ S.U. sent. n. 13426/10.

¹⁷ S.C. sent. n. 41942/09.

L'esame delle numerose circostanze di fatto raccolte evidenzia la propensione, anzi la specializzazione, nel porre in essere attività delittuose, particolarmente nel settore tributario, finanziario, economico, fallimentare, con una spiccata capacità di operare tramite prestanome, elusioni e attività dirette ad evitare l'imposizione tributaria per trarre illeciti guadagni.

Si vedrà che l'esordio del proposto avviene agli inizi degli anni novanta, quando patteggia la pena per la commissione di reati tributari previsti e puniti dalla L. 516/82 (così detta "manette agli evasori"), per poi essere coinvolto negli anni successivi in indagini di polizia giudiziaria con plurimi procedimenti che, indipendentemente dal loro esito, evidenziano circostanze di fatto utilizzabili in questa sede.

L'intreccio tra condotte delinquenziali e accumulazioni patrimoniali, derivanti proprio dalla particolare propensione al "crimine economico" PROPOSTO impone una trattazione congiunta dei presupposti oggettivi e soggettivi per rendere più chiara l'evoluzione del curriculum di questi e delle corrispondenti accumulazioni patrimoniali.

Si farà costante riferimento alle attività "economiche" svolte dal PROPOSTO attraverso diverse compagini sociali che, solo per semplicità si elencano preliminarmente:

- 1) **omonima ditta individuale "impresa di costruzioni", con sede in LUOGO**, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Lanciano del 18/22.5.95;
- 2) **SOCIETA' 1**, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Lanciano del 14.2.96;
- 3) **SOCIETA' 2**, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Pescara 17/12.1.03;
- 4) **SOCIETA' 3**, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Sulmona del 18.6.08;
- 5) **SOCIETA' 4**, dichiarata fallita con sentenza del 24.3.10 del Tribunale di Lanciano.

Di cui è opportuno offrire alcuni dati;

- 6) **SOCIETA' 5 SEDE LEGALE** ancora operativa;
- 7) **SOCIETA' 6**, SEDE LEGALE, ancora operativa. Peraltro sui siti internet risulta l'indirizzo **INDIRIZZO**¹⁸;
- 8) **SOCIETA' 7 (p.i. 00000)**, con sede LEGALE, ancora operativa;
- 9) **SOCIETA' 8. (p.i. 1111)**, con sede legale in LEGALE, ancora operativa.

Le ultime 4 società operative hanno sede legale o amministrativa nello stesso luogo.

Omissis

Per comodità espositiva si farà riferimento agli allegati all'informativa della Guardia di Finanza, denominata nel suo complesso all. A, con all'interno gli allegati da 1 a 39. Gli ulteriori atti acquisiti da questo ufficio saranno denominati allegati da B in poi.

¹⁸ Ad esempio sul sito [XXXXXX](#)

Questo il nucleo familiare e gli stretti parenti di questi coinvolti nell'attività di prestanome:

a) PROPOSTO.

Ha sempre manifestato la pericolosità nel territorio del circondario di Lanciano, come si vedrà oltre, con qualche estensione in altri territori, sporadici e senza mai perdere il contatto con le condotte criminali in atto in questo circondario.

Per questa ragione la competenza ad avanzare la proposta appartiene a questa Procura della Repubblica¹⁹;

b) MOGLIE DEL PROPOSTO, DATA DI NASCITA, coniugata col proposto, da cui ha il figlio TERZO INTESTATARIO 4 FIGLIO DEL PROPOSTO DATA DI NASCITA;

c) TERZO INTESTATARIO 4 FIGLIO DEL PROPOSTO, DATA DI NASCITA, figlio del proposto;

d) PADRE DEL PROPOSTO, nato DATA E LUOGO, padre del proposto;

e) TERZO INTESTATARIO 1, cognato del proposto (per avere sposato la sorella del proposto) ;

f) TERZO INTESTATARIO 2, cognato del proposto (fratello di MOGLIE DEL PROPOSTO);

A questi vanno aggiunti, come si vedrà oltre, con un chiaro titolo di prestanome:

- TERZO INTESTATARIO 5,

- TERZO INTESTATARIO 3

8 – L'esordio PROPOSTO: anni 1990-1997.

8.1 - La caratteristica propensione al delitto PROPOSTO, che consente di qualificarlo tipico criminale da evasione fiscale”, **emerge quando negli anni (imponibili) 1990 e 1991**, all'età di soli 25 anni, già coniugato e con un figlio, privo di redditi, pone in essere fatti che sfociano nella **sentenza emessa dal Tribunale di Lanciano il 6.12.93**, divenuta irrevocabile, con applicazione della pena di mesi 4 di arresto e L. 8.000.000 di ammenda (all. A, 1/a inf. GdF) per i seguenti reati:

1) violazione delle norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto art. 1 comma 2 n. 1 L. 07.08.1982 n. 516 (commesso il 07.04.1993);

¹⁹ Non assumono rilievo nè le risultanze anagrafiche nè il luogo ove la persona vive abitualmente, rilevando solo lo spazio geografico nel quale il soggetto manifesta comportamenti socialmente pericolosi, idonei a costituire elementi sintomatici della sua pericolosità (S.U. sent. n. 16/96, S.C. sent. nn. 21710/2003, 23090/2004, 19067/10)

2) violazione delle disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27/12/1956, N. 1423, 10/02/1962, N. 57 e 31/05/1965, N. 575 – Art. 21 L. 13/09/1982, n. 646 (commesso nel marzo 1993).

Dalla lettura della sentenza emergono le seguenti circostanze di fatto pienamente utilizzabili, per giurisprudenza costante²⁰, pur se trattasi di sentenza ex art. 444 c.p.p.:

1) il PROPOSTO, quale titolare dell'omonima ditta individuale, effettuava lavori edili omettendo di annotare nelle scritture contabili:

- nell'anno 1990 in materia di imposte dirette ricavi per oltre 270 milioni di lire, in materia di imposte indirette ricavi per oltre 160 milioni;

- nell'anno 1991 in materia di imposte dirette ricavi per quasi 4 miliardi di lire, in materia di imposte indirette circa 135 milioni;

2) eseguiva, inoltre numerosi lavori, ritualmente elencati nell'imputazione senza l'autorizzazione dell'autorità in comuni del circondario di Lanciano dal 1989 al 1991.

Sintesi: considerazioni personali e patrimoniali.

Un pur sommario calcolo derivante dall'attività delinquenziale posta in essere dal PROPOSTO attraverso l'evasione fiscale costituente reato comporta un illecito guadagno elevatissimo che costituirà la base di tutte le ulteriori attività illecite.

Inizia, come si è detto, la carriera criminale del proposto esattamente con la commissione di reati in materia di evasione fiscale.

In questo momento, dunque, avendo avviato un'attività economica in assenza di redditi e, comunque, avendo tratto illeciti profitti dall'attività criminale posta in essere si crea la provvista per porre in essere, nel tempo, ulteriori attività, apparentemente lecite, con le quali saranno commessi illeciti o delitti di varia natura.

Non rileva che il reato all'epoca costituisse contravvenzione e non delitto perché si configura l'iniziale attività criminale PROPOSTO e si traggono redditi illeciti che, in quanto tali, non possono giustificare lecite accumulazioni patrimoniali per quanto premesso²¹.

²⁰ *Le sentenze emesse ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. (patteggiamento)* nel caso di irrevocabilità, si tende a equipararle alle sentenze di condanna, in quanto il giudice deve valutare che non ricorrano i presupposti per il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (S.C. sent. nn. 13243/97, 1063/09).

²¹ Non occorre nel provvedimento ablativo, l'individuazione di un nesso causale tra condotta illecita che ha consentito di riconoscere una delle categorie di pericolosità oggi previste dall'art. 4 d.lgs. n. 159/11 e illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione dell'illecita provenienza dei beni, qualunque essa sia (S.C. sent. nn. 36762/03, 35481/06, 47798/08, 27228/11).

8.2 - L'attività criminale descritta viene portata a termine quando il PROPOSTO, titolare dell'omonima ditta "impresa di costruzioni", con sede in LUOGO, con cui ha illecitamente operato negli anni precedenti e di cui si è detto, viene dichiarata **fallita con sentenza del Tribunale di Lanciano del 18/22.5.95.**

Appare indicativa la lettura della sentenza, emessa all'esito di procedura di concordato preventivo, cui il PROPOSTO non adempieva.

Con la declaratoria di fallimento il PROPOSTO sfuggirà al recupero dei crediti non solo dello Stato, cui doveva centinaia di milioni per le imposte evase, ma anche a quello dei creditori, con un modus procedendi corrispondente a tipiche attività criminali.

Sintesi: considerazioni personali e patrimoniali.

Non vi è traccia di dove confluirono i consistenti guadagni illeciti che, perciò, non potranno che essere posti in relazione con l'avvio delle ulteriori attività criminali sotto il profilo economico di cui si dirà oltre.

Si vedrà oltre che il debito tributario PROPOSTO ammonta ad oltre 10 milioni di euro.

Preme sottolineare che da questo momento il PROPOSTO non assume più la titolarità formale delle attività economiche svolte e inizia ad operare tramite prestanome che gli consentono di continuare a delinquere attraverso un ingegnoso sistema che gli consente di vivere del provento di attività delittuose.

8.3 - Nel dicembre 1995 il PROPOSTO si rende responsabile del reato di cui agli artt. 81, 464 c.p. commesso in Casoli. Viene condannato irrevocabilmente alla pena di mesi 2 di reclusione e L. 200.000 di multa **con sentenza emessa in data 02/05/2000 dal Tribunale in composizione monocratica di Lanciano** confermata dalla Corte d'Appello e divenuta irrevocabile (all. A,1/c)

Anche in questo caso è significativa lettura non della sola l'imputazione, relativa all'utilizzo di otto marche "imposte da bollo per cambiali" false apposte su sette "pagherò", ma della motivazione della sentenza (in particolare di quella della Corte).

Da poco dichiarato fallito (nel maggio 1995) il PROPOSTO acquista un autoveicolo in modo poco chiaro, offrendo in pagamento cambiali, con marche da bollo falsificate, a firma del padre PADRE DEL PROPOSTO (che, poi, ritornerà spesso quale come terzo intestario) con una modalità definita dalla Corte d'appello "tortuosa" tale da evidenziare "la mala fede dell'imputato, il quale per primo diede impulso a un traffico così anomalo...".

Sintesi: considerazioni personali e patrimoniali.

Colpisce che il PROPOSTO non solo operi in modo tale da sfuggire agli effetti della fallimento appena dichiarato, incurante delle conseguenze della legge, (esattamente come aveva evaso imposte per somme consistenti), ma utilizza addirittura imposte di bollo false, dimostrando di essere aduso al crimine, incurante della legge.

La personalità del proposto, evidentemente già apprezzata dal giudice dell'epoca, induceva a non concedere la sospensione condizionale della pena, per cui il Tribunale di sorveglianza, con ordinanza del 19.11.02 disponeva l'affidamento in prova al servizio sociale e, poi, con ordinanza del 8.4.03 dichiarava estinta la pena. Quel giudice, evidentemente, non era al corrente della prosecuzione delle attività criminose attestate, come si vedrà oltre, nello stesso periodo dell'affidamento in prova (quale "amministratore di fatto e unico gestore" della SOCIETA' 2, dichiarata fallita con sentenza del 17/12.1.03; quale titolare, tramite terzi, della SOCIETA 5).

8.4 - In questo stesso periodo va ricordato che MOGLIE DEL PROPOSTO, DATA DI NASCITA, coniugata col proposto, da cui ha il figlio TERZO INTESTATARIO 4 FIGLIO DEL PROPOSTO DATA DI NASCITA (pag. 8 Informativa GdF), poco più che ventenne, risulta formale titolare del 50% delle quote della SOCIETA 1. e socia accomandataria, quote cedute nell'ottobre 1994 (all'età di 27 anni) a XXXche, in pari data, modifica la denominazione in SOCIETA 1. Ma la società sarà dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Lanciano del 14.2.96 e, **con sentenza del 20/21.3.97 il fallimento sarà esteso nei confronti della MOGLIE DEL PROPOSTO** in quanto "all'esito della verifica dei crediti il passivo SOCIETA'rio è risultato condizionato per oltre il 50% da obbligazioni sorte anteriormente all'uscita della MOGLIE DEL PROPOSTO dalla società, per un ammontare complessivo **superiore al mezzo miliardo**" (All. B).

E' appena il caso di rilevare che l'età della MOGLIE DEL PROPOSTO, l'assenza di esperienza lavorativa, l'operatività della società di cui è stata formalmente titolare di quote e socia accomandataria nel settore delle costruzioni, unitamente al rapporto di coniugio, inducono logicamente a ritenere che costei abbia svolto funzioni di prestanome del marito che, attraverso costei, contraeva obbligazioni non onorate per oltre mezzo miliardo di lire.

Sintesi: considerazioni personali e patrimoniali.

La risalenza dei fatti non rende necessario di operare ulteriori approfondimenti, essendo questo elemento sufficiente per confermare le modalità di azione PROPOSTO in quell'epoca e, soprattutto, per comprendere perché il coniuge non potrà più essere utilizzato come prestanome a seguito della declaratoria di fallimento.

9 – La prosecuzione dell'attività delittuosa: tra la fine degli anni novanta e gli inizi degli anni duemila.

A distanza di alcuni anni il PROPOSTO viene ancora condannato, sempre per delitti connessi ad attività economiche, con sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa dal **GUP del Tribunale di Pescara il 31.3.05 per il reato di bancarotta semplice**, (Art. 217 R.D. 16.03.1942 N. 267) **commesso il 12.01.2003 in Pescara.**

La lettura della sentenza evidenzia che il PROPOSTO negli anni precedenti al 2003, che perciò si vanno a saldare con le condotte accertate fino al 1997 (e con altre di cui si dirà oltre) continua ad operare, violando la legge, nel settore imprenditoriale divenendo “amministratore di fatto e unico gestore” della SOCIETA' 2, dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Pescara 17/12.1.03 (all. A, 1 d). Come si legge dall'imputazione “allo scopo di procurare a sé o ad altri ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, sottraeva i libri e le scritture contabili obbligatorie”.

Sintesi: considerazioni personali e patrimoniali.

Ancora una volta svolgendo attività imprenditoriale il proposto commette delitti, attestati dalla bancarotta, traendo illeciti profitti dall'attività svolta che confluisce una declaratoria di fallimento di società intestata a terzi, attraverso un modus operandi che contrassegna, ormai, la sua condotta, come si vedrà anche oltre.

Appare significativo, per comprendere la personalità e l'abilità PROPOSTO nel proseguire nelle azioni delittuose “sfruttando” tutte le occasioni offerte dalla legge, rappresentare che nonostante gli illeciti guadagni ottiene, non solo la sostituzione della pena concordata, reclusione mesi 2 giorni 20, con la multa di euro 3.040,00, ma viene ammesso al pagamento in 10 rate, pur se, come si vedrà oltre è titolare di una lauta attività economica tramite prestanome (SOCIETA 5). Rate che, saranno pagate solo in parte perché per euro 2.128 sarà dichiarato l'indulto (cfr. cert. penale e inf. G.d.F.).

10 – Il prosieguo, intenso, dell'attività delittuosa, dal 2004 al 2008.

Particolarmente nutrito il curriculum criminoso del proposto in questi anni, in cui opera attraverso varie società, salvaguardando per quanto possibile la SOCIETA 5, “gioiello di famiglia”.

10.1 – Le attività delittuose poste in essere utilizzando la SOCIETA 3, proc. n. 947/08 PM Sulmona (dal 1998 e poi, in particolare 2005-2007).

All’esito di un’indagine eseguita dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Sulmona (AQ), nell’ambito del P.P. 947/08 PM Sulmona si evidenziavano ulteriori attività criminose mediante operazioni fraudolente poste in essere da PROPOSTO nell’ambito della gestione della SOCIETA 3. che hanno portato alla denuncia di 9 persone per i reati:.

- a) “Bancarotta fraudolenta” - art. 216 della Legge Fallimentare del Regio Decreto 16 marzo 1942, nr. 267;
- b) “Emissione di fatture o altri documenti per operazioni sia oggettivamente che soggettivamente inesistenti” - art. 8 Decreto Legislativo 74 del 10 marzo 2000 – da parte della “SOCIETA 3”, già con sede legale in Sulmona (AQ), per i seguenti importi:
 - ANNO 2005: imp.le €3.248.490,00 - Iva 20% - €649.698,00, Totale €3.898.188,00;
 - ANNO 2006: imp.le €4.805.925,00 - Iva 20% - €959.125,00, Totale €5.765.050,00;
 - ANNO 2007: imp.le €266.049,98 - Iva 20% - €93.210,02 Totale €359.260,00.

Per quanto interessa in questa sede, all’esito dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari (all. A, 3) il PROPOSTO ha chiesto il rito abbreviato, con fissazione dell’udienza del 4.10.12 (inf. G.d.F., pag. 5) per i seguenti reati:

Capo A concorso nella bancarotta della SOCIETA’ 3, dichiarata fallita il 18.6.08, avendo “movimentato c/c bancari intestati alla SOCIETA’ 3 non avendone titolo”, nonché per avere sottratto o distrutto la documentazione contabile allo scopo di trarne profitto.

Capo C) reato ex art. 8 d.lgs. n. 74/00 per avere emesso “quale corrispondente con i clienti” della SOCIETA 3:

- fatture soggettivamente inesistenti a numerose ditte quasi tutte operanti nel circondario di Lanciano (Casoli, Lanciano, Paglieta, Perano) negli anni 2005, 2006 e 2007, per circa 400.000. Sono elencate nell'imputazione le ditte e le fatture in esame;

- nonchè fatture oggettivamente inesistenti sempre per ditte operanti nel circondario di Lanciano, negli anni 2005, 2006 e 2007, per circa 8 milioni di euro. Sono elencate nell'imputazione le ditte e le fatture in esame;

capo G) reato ex art. 8 d.lgs. n. 74/00 perché quale gestore di fatto della SOCIETA' yyy di Petacciato (CB) e della SOCIETA' 3 di Sulmona emetteva fatture inesistenti dalla prima alla seconda per circa 10 milioni di euro nel 2006 e nel 2007;

capo H) art. 10 d.lgs. n. 74/04 perchè quale procuratore speciale della VCCHIO NOME SOCIETA' 4e gestore di fatto della SOCIETA' 3, in concorso con FIGLIO DEL PROPOSTO amministratore unico della **SOCIETA' 4** occultava o distruggeva documenti fiscali emessi dalla SOCIETA' 3 di Sulmona nei confronti della SOCIETA' 4 per euro 1.708.000 per l'anno 2005 e 2.7420.4000 per il 2006, sostituendo gli stessi nelle proprie scritture contabili con documenti fiscali aventi eguale numero d'ordine, stessa data di emissione e stessi importi ma riportante quale impresa emittente il nominativo di altra ignara società (SOCIETA' X, che ricorrerà anche oltre).

Va sottolineato:

- che la SOCIETA' 3, come detto fallita il 18.6.08, ha trasferito la sede sociale a Sulmona il 28.5.07, modificando la denominazione sociale in NUOVA DENOMINAZIONE, nominando amministratore unico TIZIA (cfr. inf. G.d.F. del 15.2.12, nota n. 1, inserita nel proc. n. 544/11, all. C);

- dagli atti del proc. pen. n. 326/09 e, in particolare dall'acquisita richiesta di misura cautelare del 24.11.10 (all. D) risultano le seguenti circostanze che dimostrano il coinvolgimento del proposto:

o in sede di controllo il sig. TESTE ha testualmente dichiarato: *“Per ciò che riguarda la SOCIETA' 4, invece, le fatture emesse dalla mia Ditta, sono sempre state redatte dal Sig. PROPOSTO . Rappresento che, a volte, mi avvalevo anche di prestazioni della SOCIETA' 3.”*

o la SOCIETA' 3. è stata oggetto di una articolata attività di polizia tributaria eseguita dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Sulmona, che ha permesso di accertare che la stessa è risultata priva, di fatto, di una vera struttura amministrativa, commerciale e direttiva; in particolare tale società è risultata attiva al solo scopo di soddisfare,

attraverso l'emissione di fatture oggettivamente e soggettivamente inesistenti, i tornaconti personali di determinati soggetti.

o difatti le fatture emesse, nell'anno 2006, dalla SOCIETA 3., nei confronti della ditta TESTE, sono state considerate F.O.I. dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Sulmona.

o il TESTE, assunto a sommarie informazioni ha dichiarato, in sintesi (v. all. A, nr. 21): di aver avuto modo di conoscere la "SOCIETA' 3" tramite il PROPOSTO di Perano il quale gli chiese se aveva dei lavori da eseguire. Al termine dei predetti lavori il PROPOSTO, prima della consegna delle fatture gli disse che avrebbe fatto le stesse a nome della "SOCIETA' 3"; a fronte dei pagamenti dei lavori, tutti avvenuti in contanti ed a mezzo di assegni di conto corrente, gli sono state rilasciate apposite ricevute su alcune delle quali il PROPOSTO ha apposto la propria firma in sua presenza; per l'effettuazione dei lavori la "SOCIETA 3" si è avvalsa di propri mezzi e dipendenti; di non conoscere il XXX né altri soggetti della "SOCIETA 3".

- l'attività criminosa diretta a procurare illeciti profitti è posta in essere sia tramite la SOCIETA 3 (e la SOCIETA yyyy di Petacciato), anche avvalendosi delle due società citate Ervin Immobiliare srl e, soprattutto, la **SOCIETA 4** e, interamente riconducibile al proposto, amministrata dal padre TERZO INTESTATARIO 4 FIGLIO DEL PROPOSTO (già terzo intestatario di questi), le cui quote saranno cedute il 28.11.2008 a TERZO INTESTATARIO 5 i cui beni aziendali saranno ceduti nel 2009, in modo tale da giungere al fallimento con sentenza del 24.3.10 del Tribunale di Lanciano. Si vedrà sempre oltre che per il proposto, per il padre e per il TERZO INTESTATARIO 5 vi è richiesta di rinvio a giudizio per bancarotta fraudolenta);

- il PROPOSTO, come si vedrà oltre, risulta dipendente della SOCIETA 3 dal 1998 al 2003.

Per questi fatti la Direzione Provinciale di L'AQUILA ha ultimato l'attività di accertamento fiscale contestando gli importi relativi ai seguenti periodi d'imposta (all. A, 04):

- Periodo d'imposta 2005 - Volume d'affari dichiarato 0 - Volume d'affari accertato €3.616.390,00;

- Periodo d'imposta 2006 - Volume d'affari dichiarato 0 - Volume d'affari accertato €7.342.570,00;

- Periodo d'imposta 2006 - Volume d'affari dichiarato 0 - Volume d'affari accertato €8.815.053,00.

Questi accertamento sono destinati a finire, come di consueto, nel nulla perché emessi ai danni del legale rappresentante, lasciando indenne il PROPOSTO.

Sintesi: considerazioni personali e patrimoniali.

In conclusione, questi episodi evidenziano, ancora una volta, la scaltrezza PROPOSTO che operando a vario realizza false fatturazioni con riferimento al territorio di Lanciano, con milioni di euro, traendo guadagni illecito rilevanti.

Come sempre il PROPOSTO opera tramite prestanome, peraltro con modalità illecite che, come si vedrà a breve, sono ricorrenti.

Va sottolineato che il PROPOSTO risulta dipendente della società dal 1999 al 2003 per cui, pur se non sono stati svolti accertamenti specifici risalenti, l'attività criminale accertata nel 2005-2007 si salda perfettamente a quella precedente.

10.2 – Alcune attività delittuose poste in essere utilizzando la SOCIETA' 5e la SOCIETA' 4 (già VECCHIO NOME SOCIETA 4): a) i movimenti illeciti in contanti di somme rilevanti (anno 2007).

Il ruolo PROPOSTO nelle due società, a lui riferibili, **SOCIETA' 5** **SOCIETA' 4 in fallimento (già VECCHIO NOME SOCIETA 4)**, emerge dai fatti risultanti dalla contestazione in data 3.12.2010, del Nucleo PT di Chieti in ordine alla violazione amministrativa di cui all'art. 1 c.1. L. 197/91 e successive modificazioni ed integrazioni per aver trasferito denaro contante per un valore complessivo superiore ad €12.500,00 senza ricorrere ad intermediari. Nello specifico il PROPOSTO ha consegnato ad altro soggetto denaro contante per €290.000,00 nel gennaio 2007 (all. A, 5).

Appare significativo quanto emerge dagli atti acquisiti che evidenziano la condotta PROPOSTO, alla luce del sole, incurante di qualunque effetto che potrebbe conseguire dalla violazione della legge. ciò che emerge dalla informativa.

Risulta dall'informativa della Guardia di Finanza che CAIO versava nel gennaio 2007 sul conto corrente intestato all'issl euro 290.000 in contanti. Il CAIO dichiarava di avere ricevuto la somma in contanti dal PROPOSTO "al fine di far fronte all'acquisto di un immobile".

Il PROPOSTO, innanzi alla G.d.F. affermava che il 2.1.07 aveva emesso un assegno bancario di euro 290.000 dal cc della SOCIETA 5 (società da questi controllata); in pari

data avrebbe versato detto assegno sul cc della VECCHIO NOME SOCIETA 4 (altra società da lui controllata) prelevando l'importo in contanti per consegnarlo al CAIO. Il motivo dell'anticipazione era la necessità del CAIO di fronteggiare il pagamento di alcuni assegni; la somma sarebbe stata restituita con assegni del CAIO alla SOCIETA 4 2.000 e con euro 38.000 in contanti (dichiarazione in contrasto con quella del CAIO).

Il carattere illecito dell'attività PROPOSTO emerge ulteriormente incrociando solo alcuni dei dati offerti, che coinvolgono anche il CAIO.

Risulta dal proc. n. 326/09 PM di Lanciano, di cui si dirà oltre che al PROPOSTO è contestato il delitto di cui all'art. 137 Legge 385/93 perché otteneva continue anticipazioni bancarie, in danno di istituti di credito mediante la cessione "prosolvendo" di crediti inesistenti documentati da false fatture emesse nei confronti di varie ditte, tra cui la "SOCIETA' zzzzz", per i seguenti importi: ANNO 2006: imp.le € 23.800,00 - Iva 20% - € 4.760,00, Totale €28.560,00; ANNO 2007: imp.le € 45.000,00 - Iva 20% - € 9.000,00, Totale € 54.000,00; ANNO 2008: imp.le € 52.000,00 - Iva 20% - € 10.400,00, Totale €62.400,00".

Sintesi: considerazioni personali e patrimoniali.

In conclusione, appare chiaro, indipendentemente dalla ragione che ha condotto all'operazione accertata, certamente illecita e, comunque, diretta a celare rapporti economici consistenti diretti, al solito, ad eludere le imposizioni fiscali e la tracciabilità delle movimentazioni, la disponibilità di consistenti somme in capo al PROPOSTO, il prestarsi a porre in essere attività elusive con transazioni su conti correnti e in contanti, l'operare questi per conto delle due società a lui riconducibili, la spregiudicatezza dell'agire.

10.3 – Altre attività delittuose poste in essere utilizzando la SOCIETA' 5e la SOCIETA' 4 (già VECCHIO NOME SOCIETA 4): b) le vicende relative al proc. n. 326/09 (anni 2006-2008).

Emblematici i fatti che risultano dal procedimento n. 326/09 RGNR PM Lanciano.

Va subito premesso che con la presente proposta sono apportati ulteriori elementi rilevanti in questa sede che arricchiscono il quadro probatorio esistente nell'ambito del procedimento penale.

Si farà riferimento, comunque, rispetto al consistente materiale presente in quel procedimento, solo per quanto può rilevare in questa sede.

Per inquadrare le condotte addebitate al PROPOSTO è opportuno richiamare la **richiesta di misura cautelare del 24.11.10 del Pm (all. D) ove si descrivono le modalità delinquenziali PROPOSTO:**

“Già al termine dell’attività d’indagine preliminare, si ebbe chiara conferma dell’emissione di un grande volume di fatture false. Il sistema ideato può per sommi capi così riassumersi:

- 1) il soggetto utilizzatore provvedeva ad annotare le fatture false in contabilità, utilizzandole in sede di dichiarazione annuale e pagandole attraverso i conti correnti intestati alla società;
- 2) in tal guisa, l’emittente aveva potuto acquisire un’ingente disponibilità finanziaria e bancaria sui propri conti correnti;
- 3) il conseguente flusso finanziario, generato dal volume delle false fatturazioni, è risultato poi reimpiegato con le seguenti modalità: il titolare della società emittente riceveva gli assegni bancari e/o circolari ed i bonifici che venivano emessi o disposti dalla società utilizzatrice, accreditandone gli importi sui conti correnti intestati alla società gestita dall’emittente stesso; l’emittente prelevava quindi il relativo importo attraverso l’emissione di assegni bancari intestati “a me stesso” e/o ad altre società del sodalizio i quali venivano negoziati per cassa allo sportello bancario, consentendogli di monetizzare in breve tempo diverse centinaia di migliaia di euro; infine, il medesimo restituiva parte dell’importo in contanti al soggetto utilizzatore.

In conclusione, il ricorso alle fatture false consentiva: **alla società utilizzatrice**, l’abbattimento degli utili a tassazione, in sede di dichiarazione dei redditi, mediante l’utilizzo di componenti negativi di reddito fittizi; un indebito credito IVA, in sede di dichiarazione annuale d’imposta; **ai titolari delle società (emittenti ed utilizzatrici)**: l’acquisizione d’ingenti disponibilità finanziarie e bancarie, così costituendo la provvista da sostituire e trasferire ad altri soggetti per l’acquisto “in nero” della merce; l’accumulazione di consistenti proventi di natura illecita, sistematicamente riciclati, derivanti dal pagamento delle fatture false.

Nel sopra descritto sistema, lo snodo centrale si impunta in capo alla VECCHIO NOME SOCIETA 4, le cui somme ricevute in pagamento, dopo essere state versate sui conti correnti della società, sono state di fatto restituite ai soggetti utilizzatori avvalendosi di altre società come la SOCIETA aaa. e la SOCIETA bbbbb. nei cui

confronti la VECCHIO NOME SOCIETA 4 emetteva assegni bancari o disponeva bonifici, i quali venivano negoziati per cassa allo sportello bancario da PROPOSTO .

Da notare che di tali operazioni non è stata rinvenuta traccia nella contabilità della VECCHIO NOME SOCIETA 4, facendo emergere così una vera e propria organizzazione dedita all'evasione fiscale ed al ricorso abusivo al credito.

Preme rappresentare che le emergenze processuali, nello svelare l'arguto marchingegno predisposto per l'evasione dell'IVA - scoperto incrociando i dati riportati sui conti correnti con le annotazioni e le registrazioni contabili delle società controllate, - consentono di delineare i vari ruoli delle imprese e delle persone coinvolte nel giro di false fatturazioni oggetto della presente indagine”.

Con ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Lanciano il 6.12.10 (all. E) veniva emessa la misura della custodia cautelare nei confronti di PROPOSTO e di altri.

Al proposto venivano contestati (per quanto interessa), i seguenti reati:

- del delitto di cui all'art.416 c.p., perché **XXX**, quale titolare della omonima ditta con sede legale in ...*omissis*... , nella sua qualità di Presidente della xxx, **XXX**, quale socio ed amministratore di fatto della XXXa.r.l. e **XXX** nella loro qualità di soci ed amministratori di fatto della XX., **XXX**, nella sua qualità di socio e consigliere della JXXX, **TERZO INTESTATARIO 4 FIGLIO DEL PROPOSTO**, quale amministratore unico pro-tempore della VECCHIO NOME SOCIETA 4; **TERZO INTESTATARIO 5 NICOLINO**, nella qualità di amministratore unico della VECCHIO NOME SOCIETA 4, **PROPOSTO** , nella sua qualità di Procuratore speciale e di amministratore di fatto della VECCHIO NOME SOCIETA 4; **TERZO INTESTATARIO 1**, nella qualità di amministratore unico della “SOCIETA’ 5TESTE, nella sua qualità di amministratore legale della omonima ditta individuale, si associavano tra loro allo scopo di commettere più delitti di frode ed evasione fiscale, di riciclaggio, di occultamento e distruzione di scritture contabili e documenti finalizzati ad impedire la ricostruzione dei reali redditi e volumi di affari della società, di falsità di dichiarazioni di sostituzione dichiarative di atti notori; il tutto attraverso la creazione di una serie di società di comodo con mere funzioni di schermo e prive di qualsivoglia finalità imprenditoriale, utilizzate esclusivamente per creare fittizi crediti IVA e concentrare su di esse un rilevante debito di imposta, destinato a rimanere insoddisfatto;

Lanciano, dal 2006 alla data odierna (reato permanente)

- TERZO INTESTATARIO 4 FIGLIO DEL PROPOSTO - TERZO INTESTATARIO 5 -- PROPOSTO

a) per il reato di cui agli artt. 110 c.p., 2, commi 1 e 2, del D. L.vo 10.3.2000, n. 74 perché, in concorso tra loro, i primi due nella qualità di amministratore unico (rispettivamente, dalla data di costituzione della società al 29.11.2008 e dal 29.11.2008 alla data odierna), il terzo di Procuratore speciale e di amministratore di fatto della VECCHIO NOME SOCIETA 4, al fine di evadere le imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture emesse dalla *ditta individuale TESTE* a fronte di operazioni non realmente effettuate, le annotavano nei libri contabili e nei registri SOCIETA'ri (libro giornale, registro IVA), deducendole altresì dal reddito prodotto per l' ANNO 2006: imp.le € 35.000,00 - Iva 20% - € 7.000,00, Totale €42.000,00;

b) del reato di cui agli artt. 110 c.p., 8, commi 1 e 3, del D. L.vo 10.3.2000, nr. 74 perché, in concorso tra loro e nella predetta qualità ed al fine di consentire alla ditta individuale xxxx l'evasione delle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto, emetteva per operazioni inesistenti fatture, rispettivamente, per l'ANNO 2006: imp.le € 820.000,00 - Iva 20% - €164.000,00, Totale €984.000,00; per l'ANNO 2007: imp.le € 494.500,00 - Iva 20% - € 98.900,00, Totale € 593.400,00; l'ANNO 2008: imp.le € 470.200,00 - Iva 20% - € 94.040,00, Totale €564.240,00; per l'ANNO 2006: imp.le € 87.200,00 - Iva 20% - €17.440,00, Totale €104.640,00, sicchè l'*importo complessivo delle fatture emesse per operazioni inesistenti ammontava a ANNO 2006: imp.le € 907.200,00 - Iva 20% - €181.440,00, Totale €1.088,640,00; ANNO 2007: imp.le € 494.500,00 - Iva 20% - € 98.900,00, Totale € 593.400,00; ANNO 2008: imp.le € 470.200,00 - Iva 20% - € 94.040,00, Totale € 564.240,00; per un totale di € 1.871.900,00 - IVA 20% 374.380,00 Totale 2.246.280,00;*

c) del delitto di cui agli artt.110 c.p., 10 D.Lgs. n.74/2000, perché, in concorso tra loro, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, occultavano le scritture contabili e i documenti relativi agli anni dei quali è obbligatoria la conservazione, in modo da impedire la ricostruzione dei redditi e del volume degli affari;

d) del delitto di cui all'art. 137 Legge 385/93 perché, nella qualità sopra *spiegata*, otteneva continue anticipazioni bancarie, in danno di istituti di credito mediante la cessione "prosolvendo" di crediti inesistenti documentati da false fatture emesse nei



confronti della XXX er i seguenti importi: ANNO 2006: imp.le € 40.000,00 - Iva 20% - € 8.000,00, Totale € 48.000,00; ANNO 2007: imp.le € 57.000,00 - Iva 20% - € 11.400,00, Totale € 68.400,00; nei confronti della **SOCIETA' ZZZZZ**, per i seguenti importi: ANNO 2006: imp.le € 23.800,00 - Iva 20% - € 4.760,00, Totale €28.560,00; ANNO 2007: imp.le € 45.000,00 - Iva 20% - € 9.000,00, Totale €54.000,00; ANNO 2008: imp.le € 52.000,00 - Iva 20% - € 10.400,00, Totale €62.400,00; nei confronti della **Ditta TESTE** per i seguenti importi: ANNO 2006: imp.le € 32.500,00 - Iva 20% - € 6.500,00, Totale €39.000,00; ANNO 2007: imp.le € 83.000,00 - Iva 20% - € 16.600,00, Totale € 99.600,00; ANNO 2008: imp.le € 45.000,00 - Iva 20% - € 9.000,00, Totale € 54.000,00; nei confronti della **SOCIETA' 7** per i seguenti importi: ANNO 2008: imp.le € 66.700,00 - Iva 20% - € 13.340,00, Totale € 80.040,00;

Lanciano ed Atessa, negli anni 2006, 2007 e 2008

Queste le valutazioni del Gip:

“L'ipotesi accusatoria si basa sui risultati di una corposa attività investigativa posta in essere dalla Guardia di Finanza di Chieti (e compendiata nella comunicazione del 29.10.2010) dalla quale è risultata la perpetrazione di un vasto giro di false fatture finalizzate a creare, in favore di alcune società, un credito di imposta, e ciò in ragione del fatto che le società emittenti erano del tutto inesistenti da un punto di vista fattuale, e destinate semplicemente a creare, a proprio carico, un debito di imposta destinato a non essere soddisfatto; nel caso di specie, la società-schermo è la "SOCIETA 4(oggi denominata" Enne 2 srl), gestita da fatto da PROPOSTO in forza di procura speciale (pur se amministrata formalmente da TERZO INTESTATARIO 5 e TERZO INTESTATARIO 4 FIGLIO DEL PROPOSTO) la quale, come si evince dai capi di imputazione, avrebbe emesso un numero elevatissimo di fatture per prestazioni in realtà mai eseguite, sia in favore della ditta di XXXche della XXX.

.....

**TERZO INTESTATARIO 4 FIGLIO DEL PROPOSTO, TERZO INTESTATARIO
5 E PROPOSTO**

Nei confronti di tali soggetti la richiesta di misura cautelare è relativa al

seguenti reati:

- *art. 2 D.Lvo 74/2000, per l'utilizzazione di false fatture nella dichiarazione dei redditi del 2008 per l'importo di euro 42.000; per tale reato non è consentita l'emissione di misura cautelare, in quanto rientrante nei limiti di cui all'ultimo comma dell'art. 2 cit.*

- *art. 8 D.Lvo 74/2000 (emissione di false fatture in favore di XXXe della XXX): i gravi indizi di colpevolezza sussistono tutti e si rimanda a quanto già espresso con riferimento alle posizione del XXX e dei rappresentanti della XXX*

art. 10 D.Lvo 74/2000 (occultamento di scritture contabili obbligatorie): tratta si di fatti specie di reato contestata in modo generico e sulla quale nulla viene detto né nella richiesta di misura cautelare, né nell'annotazione della Guardia di Finanza del 29.10.2010, per cui non si hanno elementi obiettivi sui quali fondare un giudizio di colpevolezza dell'indagato, quantomeno a livello indiziario

- *art. 137 L. 385/93: tale reato non consente l'emissione di alcuna misura cautelare.*

-

.....

IL REATO ASSOCIATIVO

Il delitto di cui all'art. 416 cp viene contestato a tutti gli indagati e si sostanzierebbe nella pattuizione di uno stabile accordo per la realizzazione di una pluralità indeterminata di reati fiscali, con stabile vincolo di appartenenza al sodalizio criminoso. In realtà, in relazione a tale reato è bene operare alcune puntualizzazioni preliminari.

Come è noto, ciò che viene richiesto dalla norma incriminatrice ai fini della sussistenza del reato plurisoggettivo in discorso è l'accordo stabile fra tre o più persone volto alla commissione di un numero indeterminato di reati; su tale requisito minimo possono poi innestarsi ulteriori elementi di carattere oggettivo (una stabile organizzazione, una pluralità di reati commessi, una struttura organizzativa) che assumono rilievo soprattutto ai fini della prova del reato in questione.

D'altro canto, da un punto di vista soggettivo, è necessario ed

indefettibile che i singoli partecipanti all'associazione agiscano nella piena consapevolezza di partecipare ad un sodalizio criminoso e di contribuire, con la propria attività, al raggiungimento degli scopi illeciti di tale sodalizio. (cfr. tra le tante Casso 7.3.1997 in Casso Peno 98, 2912; 14.12.1995 in Riv. Peno 96,33);

nel l caso di specie, in verità, sussistono molti dubbi circa l'effettiva ricorrenza dell'ipotesi di reato di associazione a delinquere enucleata nella richiesta di misura cautelare dal Pubblico Ministero, se si considera che:

- *i vari reati in contestazione prevedono sempre e comunque delle relazioni illecite, per così dire, "bilateral" tra la VECCHIO NOME SOCIETA 4e le singole società utilizzatrici delle false fatture emesse da quest'ultima: in altre parole, le fatturazioni per operazioni inesistenti sono sempre emesse dalla VECCHIO NOME SOCIETA 4per favorire la singola azienda che ne benefici a, senza che a tale emissione si accompagni un qualsivoglia contributo di legali rappresentanti di aziende diverse da quella interessata o una qualche consapevolezza, da parte dell'azienda utilizzatrice, di far parte di un più ampio sodalizio criminoso comprendente una pluralità di aziende*

- *è certamente possibile ipotizzare l'esistenza di singoli sodalizi criminosi tra la VECCHIO NOME SOCIETA 4e le singole società interessate dal giro di false fatture, nel qual caso, peraltro, occorre considerare come, con esclusione del solo XXX(in cui favore l'emissione di false fatture è stata particolarmente massiccia, avendo avuto ad oggetto un numero elevatissimo di documenti compiacenti), le condotte ipotizzate sono estremamente ridotte, e non denotano di per sé la formulazione di un ampio e generico programma criminoso, quanto piuttosto (come nel caso in particolare della J.G.A.M. o della ditta di TESTE) la formazione di una falsa realtà documentale avente degli specifici obiettivi (precostituzione di una falsa denuncia dei redditi per la J.G.A.M., ottenimento di anticipazione su fatture da parte del TESTE)*

- *da un punto di vista soggettivo, all'interno della VECCHIO NOME SOCIETA 4srl, che pure è amministrata formalmente da TERZO*

INTESTATARIO 4 FIGLIO DEL PROPOSTO e TERZO INTESTATARIO 5, la Guardia di Finanza di Chieti individua nel solo PROPOSTO (oltretutto gravato di precedenti penali specifici) l'ideatore delle condotte fraudolente, sia perché amministratore di fatto e procuratore della società, sia perché ha materialmente eseguito le operazioni "sospette" (ricezione delle somme recate nelle false fatture e loro successivo riversamento in favore della SOCIETA' 3 o delle stesse ditte indagate), sia perché indicato quale persona che materialmente ebbe a formare le false fatture (cfr. dichiarazioni di TESTE alla Guardia di Finanza)

Le considerazioni che precedono inducono a negare consistenza indiziaria grave al reato di cui all'art. 416 cp, non ravvisando si agli atti, al di là di uno stabile e continuativo accordo tra la SOCIETA 4 (con le puntualizzazioni che saranno operate in seguito in ordine al ruolo decisivo e pressochè assorbente tenuto in tale società dalla figura di PROPOSTO rispetto a quello degli altri indagati) e TESTE, alcuna associazione a delinquere tra gli indagati volta alla realizzazione di un numero indeterminato di reati fiscali.

In definitiva, gli unici reati per i quali è possibile concretamente applicare la misura cautelare richiesta dal Pubblico Ministero sono:

- il reato di cui all'art. 2 D.Lvo 74/2000 ascritto a XXX;*
- il correlativo reato di cui all'art. 8 D.Lvo 74/2000 per i legali rappresentanti della VECCHIO NOME SOCIETA 4.*

Premesso che, con specifico riferimento alle posizioni di TERZO INTESTATARIO 4 FIGLIO DEL PROPOSTO e TERZO INTESTATARIO 5 Nicolino, il loro coinvolgimento appare puramente congetturale (e comunque marginale) posto che l'attività illecita appare riconducibile, sulla base delle attività investigative svolte dalla Guardia di Finanza, a PROPOSTO , che ha agito in prima persona, tenendo anche i contatti con gli indagati, non si ritiene di poter applicare alcuna misura nei confronti dei predetti; quanto a XXXe PROPOSTO , una restrizione della libertà personale deve tener conto di una pluralità di elementi, ossia:

• *indubbiamente il numero di fatture false ed i relativi importi sono particolarmente elevati, e ciò lascia intendere un accordo particolarmente collaudato ed intenso tra i coindagati, tale da lasciare presumere un elevato pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quella per cui si procede*

• *è pur vero che l'emissione e l'utilizzazione di false fatture sono avvenute negli anni 2006-2007-2008, ma è anche vero che gli accertamenti della Guardia di Finanza si sono so stanziati e verificati in un momento nel quale le ,ultime verifiche fiscali possibili erano quelle relative alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2008 (redatta nel 2009), per cui non è affatto da escludere che un approfondimento degli accertamenti per le dichiarazioni eseguite nel corrente anno (per i redditi prodotti nel 2009) potrebbe portare a risultati analoghi; in ogni caso, ed è quel che più conta, proprio l'elevato numero di false fatture emesse dalla VECCHIO NOME SOCIETA 4 nei confronti della ditta del XXX lascia presumere un'intensità di rapporti ed una continuità di accordi destinato a sfociare, con un elevato grado di probabilità, nella perpetrazione di ulteriori condotte delittuose in futuro*

• *sussiste pertanto l'esigenza cautelare di cui alla lettera c) dell'art. 274 cpp, pur se indubbiamente la posizione del XXX va differenziata da quella del PROPOSTO ; al di là infatti della circostanza che XXX è incensurato, laddove il PROPOSTO è gravato di precedenti penali anche specifici, va detto che il centro motore delle condotte delittuose appare proprio la VECCHIO NOME SOCIETA 4, società assolutamente fittizia e la cui operatività, per quel che è dato comprendere dagli atti di indagine, è esclusivamente finalizzata all'emissione di fatture di comodo; sotto questo profilo, gli altri reati contestati al PROPOSTO nella richiesta di misura del Pubblico Ministero, pur se non raggiungono la soglia minima di punibilità necessaria, ai sensi dell'art. 280 cpp, per l'emissione di una misura cautelare, rendono evidentemente conto della continua e persistente strumentalizzazione della società gestita dal PROPOSTO alla commissione di reati fiscali, mediante l'emissione di fatture di comodo finalizzate ad agevolare la condotta fiscalmente illecita di altri soggetti;*

•deve infine rilevarsi come, anche da un punto di vista oggettivo e strutturale, la condotta di emissione di false fatture (ascrivibile al PROPOSTO) è sicuramente più grave e pervasiva di quella di utilizzazione delle fatture stesse: la condotta del XXX, infatti (sebbene tale indagato possa in qualche modo essere considerato il principale beneficiario del sistema di false fatturazioni operato nei confronti della propria ditta) appare puramente consequenziale ed accessoria a quella della VECCHIO NOME SOCIETA 4, nel senso che XXX ha usufruito di documenti falsi formati dal PROPOSTO, che ha assunto, sotto questo profilo, l'iniziativa illecita più pregnante ed importante per il conseguimento degli illeciti profitti da parte del XXX; anche sotto questo profilo, pertanto, la posizione e la figura PROPOSTO appare nevralgica nella presente vicenda ed impone una più decisa restrizione personale rispetto all'altro coindagato

•deve infine rilevarsi che PROPOSTO opera all'interno di una società nella quale sono presenti anche altri amministratori (anche se non emerge, da parte di questi ultimi, un ruolo attivo o propulsivo nelle condotte illecite dell'indagato principalej, ed anzi TERZO INTESTATARIO 4 FIGLIO DEL PROPOSTO risulta risiedere nello stesso indirizzo del PROPOSTO , circostanza che lascia desumere e presumere una concreta possibilità, per ques'ultimo, di avvalersi, anche in caso di emissione di una misura coercitiva meno afflittiva di quella richiesta dal Pubblico Ministero (per es. arresti domiciliarij, della collaborazione di altri coindagati per la prosecuzione della sua attività illecita.

Le considerazioni che precedono inducono senz'altro all'emissione della massima misura custodiale (quella del carcere) per PROPOSTO , laddove per il XXX può essere sufficiente la misura coercitiva degli arresti domiciliari”.

In sintesi il Gip, esclusa in concreto la gravità indiziaria per il reato di cui all'art. 416 c.p., afferma il ruolo di dominus del proposto

nell'attività delinquenza diretta ad eludere la normativa impositiva, anche attraverso false fatturazioni.

Non si esamina il ruolo PROPOSTO rispetto alla SOCIETA 5 di cui pure è titolare (e di cui si dirà oltre), venendo contestate solo all'amministratore unico TERZO INTESTATARIO 1 (prestanome) illeciti in materia di imposte sui redditi e iva ritenute al di sotto della soglia dell'illecito penale.

Ad TERZO INTESTATARIO 1, infatti, è contestato il delitto ex art.2, commi 1 e 2, del D. L.vo 10.3.2000, n. 74 perché nella qualità di amministratore unico della "SOCIETA' 5 al fine di evadere le imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture emesse dalla ditta individuale TESTE a fronte di operazioni non realmente effettuate, le annotava nei libri contabili e nei registri societari (libro giornale, registro IVA), deducendole altresì dal reddito prodotto per l' ANNO 2007: imp.le €62.500,00 - Iva 20% - €12.500,00, Totale €62.500,00; in particolare si avvaleva delle seguenti fatture:

- nr. 10 del 01.03.2007, per complessivi €39.000,00 di cui imponibile €32.500,00 ed I.V.A., aliquota 20% €6.500,00;
- nr. 33 del 15.10.2007, per complessivi €36.000,00 di cui imponibile €30.000,00 ed I.V.A., aliquota 20% €6.000,00;

La piena utilizzabilità dei fatti accertati emerge dalla conferma dell'ordinanza per la quale il PROPOSTO, arrestato il 7.12.10, veniva posto agli arresti domiciliari il 10.12.10, con sostituzione della misura nell'obbligo di dimora dal 17.1.11, e revoca in data 4.4.12 (cfr. inf. G.d.F).

E' utile richiamare anche la contestazione relativa all'altro coindagato, XXX, arrestato per il reato di cui reato di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del D. L.vo 10.3.2000, n. 74 perché, nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, al fine di evadere le imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture emesse dalla già "VECCHIO NOME SOCIETA 4" (ora , con sede legale in Roma) negli anni 2006, 2007 e 2008 a fronte di operazioni non realmente effettuate, le annotava nei libri contabili e nei registri SOCIETA'ri (libro giornale, registro IVA),

deducendole altresì dal reddito prodotto per gli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008, sì che le corrispondenti dichiarazioni annuali (MOD U 760) erano fraudolente, in quanto comprensive di elementi fittizi, ammontanti per ANNO 2006: imp.le €820.000,00 - Iva 20% - €164.000,00, Totale €984.000,00; per l'ANNO 2007: imp.le €494.500,00 - Iva 20% - € 98.900,00, Totale €593.400,00; per l'ANNO 2008: imp.le €470.200,00 - Iva 20% - € 94.040,00, Totale €564.240,00 (sono poi elencate le singole fatture).

Così il Gip ricostruisce la condotta dell'indagato, da cui emerge il ruolo PROPOSTO e delle società da lui gestite, tra cui l'VECCHIO NOME SOCIETA 4e la SOCIETA' 3, veri e propri strumenti legali per delinquere:

“Sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico del XXX in ordine al reato di cui all'art. 2 D.Lvo 74/2000, sostanziatosi nella utilizzazione (mediante l'inserimento nella dichiarazione annuale dei redditi) di un gran numero di false fatture emesse dalla" VECCHIO NOME SOCIETA 4srf; tali indizi si desumono dai seguenti elementi:

- *le fatture in questione (analiticamente elencate nel capo di imputazione relativo al XXX) erano prive delle indicazioni necessarie per l'individuazione della prestazione eseguita dalla VECCHIO NOME SOCIETA 4srl, con particolare riferimento al bene ceduto ed al documento indicante gli estremi del trasporto eseguito*

- *la VECCHIO NOME SOCIETA 4era priva di strutture e mezzi per poter svolgere le prestazioni indicate in fattura né nella documentazione della VECCHIO NOME SOCIETA 4vi era l'indicazione di altre società che l'avrebbero fornita a loro volta di beni*

- *la VECCHIO NOME SOCIETA 4non è risultata essere in possesso nemmeno di un registro di beni ammortizzabili (dichiarato 'smarrito' in data 5.3.2009, quando già la Guardia di Finanza operante ne aveva fatto richiesta al legale rappresentante della società)*

- *l'importo versato da XXXveniva a questi restituito (a cura di altre società collegate alla VECCHIO NOME SOCIETA 4, la SOCIETA 3 e la XXXrQ mediante assegno bancario pochi giorni dopo il ricevimento del corrispettivo delle false fatture, pagate tramite assegni negoziati da PROPOSTO per conto della VECCHIO NOME SOCIETA 4.*

..• Con specifico riferimento alle fatture emesse dalla VECCHIO NOME

SOCIETA 4 in favore del XXX per prestazioni rese presso il cantiere della iv spa nell'anno 2006 (noleggio di attrezzature di cantiere) è risultato che in realtà le forniture di attrezzature furono eseguite da una ditta diversa dalla VECCHIO NOME SOCIETA 4 (la sr), come dichiarato anche da xxx, responsabile del cantiere predetto; un'ulteriore incongruenza nella vicenda di cui trattasi è costituita dal fatto che le fatture in questione risultano pagate in contanti in un periodo nel quale la consistenza di cassa della ditta del XXX era negativa; stesse ragioni inducono a ritenere la falsità delle fatture emesse dalla VECCHIO NOME SOCIETA 4 in favore del XXX per lavori presso il cantiere xx (le attrezzature in tal caso furono fornite dalla xxx, anch'esse pagate in contanti nonostante la presenza di una consistenza di cassa negativa; considerazioni analoghe (ed analoghe motivazioni in ordine alla falsità delle fatture della VECCHIO NOME SOCIETA 4) riguardano le fatture relative a prestazioni eseguite nel 2006 presso il cantiere della ex xxx

- *Con specifico riferimento alle fatture emesse dalla VECCHIO NOME SOCIETA 4 in favore XXX*

- *Anche per le fatture emesse dalla VECCHIO NOME SOCIETA 4 in favore del XXX negli anni 2006 e 2007 per lavori eseguiti nel comune di Cittaducale la falsità si evince dal fatto che, in base ai documenti acquisiti ed alle sommarie informazioni assunte, è risultato che i mezzi meccanici furono forniti da altre ditte; stesse considerazioni valgono per le fatture relative ai lavori eseguiti da XXX presso atture oltretutto pagate in contanti nonostante la presenza di una consistenza di cassa negativa della ditta del XXX)*

- *Anche le fatture emesse dalla VECCHIO NOME SOCIETA 4 e relative ai lavori eseguiti da XXX presso il cantiere di Ponza negli anni 2006-2008 risultano relative a lavori o prestazioni eseguite da ditte terze (secondo quanto dichiarato da XX nel proprio verbale di sit del 22.7.2010 presso la Guardia di Finanza)*

Poiché gli importi indebitamente portati in deduzione nell'ambito delle dichiarazioni dei redditi superano i limiti quantitativi sanciti dall'ultimo comma dell'art. 2 D.lvo 74/2000, sussistono i presupposti per l'emissione di



un provvedimento coercitivo nei confronti del XXX, rinvenendo si a suo carico evidenti ed indiscutibili indizi di colpevolezza per il reato in contestazione”.

Per i fatti in esame è stato emesso avviso di chiusura delle indagini il 29.9.11(all. F) e richiesta di rinvio a giudizio il 14.5.12 (all. G)

Sintesi: considerazioni personali e patrimoniali.

La molteplicità degli elementi emersi, la loro continuità, la scaltrezza PROPOSTO che opera attraverso varie società gestite da prestanome, avendo rapporti con molteplici società, dimostra la specializzazione raggiunta nell’attività criminale, ormai affinata nei molti anni passati ad operare con sistemi analoghi.

Proseguono anche le accumulazioni illecite.

11 - Il prosieguo dell’attività delittuosa: il fallimento della citata SOCIETA’ 4 (già VECCHIO NOME SOCIETA 4srl), la relativa bancarotta, proc. 544/11 RGNR (anni 2008-2010).

Anche la SOCIETA’ 4 (già vecchio nome società 4) segue la sorte delle società e imprese che l’hanno preceduta.

- la SOCIETA 3, SOCIETA’ 1;
- la SOCIETA’ 2;
- la SOCIETA’ 1;

Viene svuotata, ceduta a terzi, dichiarata fallita per trarre il massimo illecito profitto provento dei numerosi delitti posti in essere, conclusi con la bancarotta.

Nei confronti PROPOSTO è stato richiesto il rinvio a giudizio, in data 20.4.12 (proc. n. 544/11 RGNR PM Lanciano), per il reato di bancarotta fraudolenta commessa con riferimento alla citata SOCIETA’ 4(già VECCHIO NOME SOCIETA 4srl), dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Lanciano del 17.3.10, “quale amministratore di fatto”, in concorso col padre TERZO INTESTATARIO 4 FIGLIO DEL PROPOSTO (amministratore e legale rappresentante dall’8.12.04 al 30.12.08) e TERZO INTESTATARIO 5 (legale rappresentante da epoca successiva).

Si contesta al PROPOSTO la distrazione di mezzi finanziari e patrimoniali, tra cui la cessione del ramo aziendale denominato “NOME” alla SOCIETA’ 6, in realtà

controllata dal PROPOSTO, nonché distrazione di beni strumentali per circa 71.000 euro (all. C).

Risulta, dalla relazione del curatore fallimentare, che la società operava nel settore delle costruzioni, che ha contratto consistenti debiti con banche e INPS (dal bilancio risultano circa euro 9.000, ma l'Inps ha richiesto circa euro 73.0000).

Come è solito operare il PROPOSTO, con le false fatturazioni già ricordate emerse nel proc. n. 329/09 RGNR PM Lanciano, la società è formalmente titolare di un credito di euro 46.000 per IVA per il quale sono in corso accertamenti.

Dalla informativa della G. d. F. del 15.2.12, presente agli atti del procedimento risulta la piena riferibilità della società al proposto, con i seguenti rilievi fiscali:

- elementi negativi di reddito imposte dirette non deducibili nel 2005 per euro 1.708.000
- elementi negativi di reddito imposte dirette non deducibili nel 2006 per euro 2.720.400
- contestazioni nel settore IVA dal 2005 al 2007 per oltre 1.300.000 euro.

Trattasi di fatti che evidenziano gravissimi illeciti tributari.

Dalla stessa informativa risulta che la SOCIETA' 4 nell'imminenza del fallimento (al pari della SOCIETA' 3) trasferiva la sede sociale in Roma, presso la sede della a rl. Il cui legale rappresentante riferiva di essere stato contattato da PROPOSTO che gli richiese la "domiciliazione" della VCCHIO NOME SOCIETA' 4 presso il suo studio. Ovviamente dopo che gli fu messa a disposizione "un armadietto" in Roma il PROPOSTO non ha più frequentato tale luogo.

Sempre dalla citata informativa risultano trasferimenti nell'imminenza del fallimento dalla SOCIETA' 4 (già VECCHIO NOME SOCIETA 4 srl):

- a XXX (socio accomandatario della XXX, dichiarata fallita, utilizzata per sostituire fatture emesse della SOCIETA 3 in precedenza indicata, attualmente dipendente della SOCIETA' 7.),
- dall'aprile 2008 al luglio 2009 oltre 10 cessioni di beni per oltre 50.000 euro in favore della SOCIETA' 7 riferibile, come si vedrà oltre, al proposto;
- la ricordata cessione del ramo aziendale denominato "The" alla SOCIETA' 6, controllata dal PROPOSTO.

Sintesi: considerazioni personali e patrimoniali.

In conclusione la SOCIETA' 4 (già VECCHIO NOME SOCIETA 4) srl ormai decotta e utilizzata per delinquere viene dichiarata fallita, ma i suoi beni vengono conservati nel patrimonio del PROPOSTO tramite: la SOCIETA' 6 e la SOCIETA' 7.

La disponibilità PROPOSTO della SOCIETA' 4 (già VECCHIO NOME SOCIETA 4srl) risulta dai rilevanti elementi già indicati che, solo per chiarezza espositiva si riportano nuovamente.

SOCIETA' 4 in fallimento (già VECCHIO NOME SOCIETA 4)': (all. A, 15)

La società:

- già con sede in Perano (CH) in via LUOGO, luogo di residenza PROPOSTO, ha sede in Roma, alla viale dei Promontori, nr. 160 (trasferimento di sede operato fittiziamente in epoca pre-fallimentare);
- esercitava l'attività di lavori generali di costruzione di edifici;
- iniziava l'attività il 14.06.1999;
- il capitale sociale, fino al 28.11.2008, era così ripartito:
 - o €5.100,00 SOCIETA' 5, con sede in luogo, di cui si è detto;
 - o €5.100,00 TERZO INTESTATARIO 1 , di cui si è detto;
- era amministrata da:
 - o TERZO INTESTATARIO 4 FIGLIO DEL PROPOSTO (padre di PROPOSTO), nato e residente in, dal 19.11.2004;
 - o XXXX fino al 19.11.2004;
- dal 28.11.2008 tutte le quote SOCIETA'rie sono state cedute a TERZO INTESTATARIO 5 diventando socio unico ed amministratore della società;
- con sentenza del 24.3.10 il Tribunale di Lanciano dichiara il fallimento della società.

La società è interamente riconducibile al PROPOSTO per plurimi motivi:

- PROPOSTO , era delegato ad operare sul conto nr. intrattenuto presso la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti fino al 24.11.2010 (all. A, 16);
- PROPOSTO ha utilizzato una vettura di lusso, modello AUDI Q7 di proprietà della FINECO Leasing il cui locatario era la SOCIETA 4;
- alcuni beni della VECCHIO NOME SOCIETA 4, in epoca pre-fallimentare sono stati trasferiti alle seguenti società (cfr. informativa GdF e visura all 15):
 - o cessione del ramo d'azienda avvenuta in data 19.05.2009 avente ad oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, corrente in Pub ", alla "SOCIETA' 6" che, come si vedrà oltre, è riconducibile al PROPOSTO;

o le cessioni dei beni strumentali avvenute nel periodo a cavallo tra il 2008 ed il 2009 alla **SOCIETA' 7** che, come si vedrà oltre, è riconducibile al PROPOSTO;

- le attività delittuose poste in essere utilizzando la SOCIETA 3, proc. n. 947/08 PM Sulmona (anni 2005-2007) hanno evidenziato al capo H), art. 10 d.lgs. n. 74/04 perchè quale procuratore speciale della VCCHIO NOME SOCIETA' 4e gestore cdi fatto della SOCIETA 3, in concorso con PROPOSTO amministratore unico della **SOCIETA 4** occultava o distruggeva documenti fiscali emessi falla SOCIETA' 3 di Sulmona nei confronti della SOCIETA 4per euro 1.708.000 per l'anno 2005 e 2.7420.4000 per il 2006, sostituendo gli stessi nelle proprie scritture contabili con documenti fiscali aventi eguale numero d'ordine, stessa data di emissione e stessi importi ma riportante quale impresa emittente il nominativo di altra ignara società (SOCIETA X, che ricorrerà anche oltre).

- dagli atti del proc. pen. n. 326/09 e, in particolare dall'acquisita richiesta di misura cautelare del 24.11.10 risultano le seguenti circostanze che dimostrano il coinvolgimento del proposto: in sede di controllo il sig. TESTE ha testualmente dichiarato: *“Per ciò che riguarda la VECCHIO NOME SOCIETA 4, invece, le fatture emesse dalla mia Ditta, sono sempre state redatte dal Sig. PROPOSTO . Rappresento che, a volte, mi avvalevo anche di prestazioni della SOCIETA 3.”*;

- la contestazione in data 3.12.2010, del Nucleo PT di Chieti in ordine alla violazione amministrativa di cui all'art. 1 c.1. L. 197/91 e successive modificazioni ed integrazioni per aver trasferito denaro contante per un valore complessivo superiore ad € 12.500,00 senza ricorrere ad intermediari. Nello specifico il PROPOSTO ha consegnato ad altro soggetto denaro contante per €290.000,00 nel gennaio 2007. Il PROPOSTO, innanzi alla G.d.F. affermava che il 2.1.07 aveva emesso un assegno bancari di euro 290.000 dal cc della SOCIETA 5 (società da questi controllata) ; in pari data avrebbe versato detto assegno sul cc della VECCHIO NOME SOCIETA 4(altra società da lui controllata) prelevando l'importo in contanti per consegnarlo al CAIO. Il motivo dell'anticipazione era la necessità del CAIOdi fronteggiare il pagamento di alcuni assegni; la somma sarebbe stata restituita con assegni del CAIOalla Ervin 2.000 e con euro 38.000 in contanti (dichiarazione in contrasto con quella del CAIO);

- le vicende relative al proc. n. 326/09 (anni 2006-2008) che si evita di ripercorrere, ricordando solo che il Gip nell'ordinanza cautelare affermava:

In definitiva, gli unici reati per i quali è possibile concretamente applicare la misura cautelare richiesta dal Pubblico Ministero sono:

- *il reato di cui all'art. 2 D.Lvo 74/2000 ascritto a XXX Carlo;*
- *il correlativo reato di cui all'art. 8 D.Lvo 74/2000 per i legali rappresentanti della VECCHIO NOME SOCIETA 4.*

*Premesso che, con specifico riferimento alle posizioni di TERZO INTESTATARIO 4 FIGLIO DEL PROPOSTO e TERZO INTESTATARIO 5 Nicolino, il loro coinvolgimento appare puramente congetturale (e comunque marginale) **posto che l'attività illecita appare riconducibile, sulla base delle attività investigative svolte dalla Guardia di Finanza, a PROPOSTO , che ha agito in prima persona, quanto a XXXe PROPOSTO , una restrizione della libertà personale deve tener conto di una pluralità di elementi, ossia:***

- *indubbiamente il numero di fatture false ed i relativi importi sono particolarmente elevati, e ciò lascia intendere un accordo particolarmente collaudato ed intenso tra i coindagati, tale da lasciare presumere un elevato pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quella per cui si procede*

- *è pur vero che l'emissione e l'utilizzazione di false fatture sono avvenute negli anni 2006-2007-2008, ma è anche vero che gli accertamenti della Guardia di Finanza si sono so stanziati e verificati in un momento nel quale le ,ultime verifiche fiscali possibili erano quelle relative alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2008 (redatta nel 2009), per cui non è affatto da escludere che un approfondimento degli accertamenti per le dichiarazioni eseguite nel corrente anno (per i redditi prodotti nel 2009) potrebbe portare a risultati analoghi; in ogni caso, ed è quel che più conta, proprio l'elevato numero di false fatture emesse dalla VECCHIO NOME SOCIETA 4 nei confronti della ditta del XXX lascia presumere un'intensità di rapporti ed una continuità di accordi destinato a sfociare, con un elevato grado di probabilità, nella perpetrazione di ulteriori condotte delittuose in futuro*

- *sussiste pertanto l'esigenza cautelare di cui alla lettera cl dell'art. 274 cpp, pur se indubbiamente la posizione del XXX va differenziata da*

quella del PROPOSTO ; al di là infatti della circostanza che XXX è incensurato, laddove il PROPOSTO è gravato di precedenti penali anche specifici, va detto che il centro motore delle condotte delittuose appare proprio la VECCHIO NOME SOCIETA 4, società assolutamente fittizia e la cui operatività, per quel che è dato comprendere dagli atti di indagine, è esclusivamente finalizzata all'emissione di fatture di comodo; sotto questo profilo, gli altri reati contestati al PROPOSTO nella richiesta di misura del Pubblico Ministero, pur se non raggiungono la soglia minima di punibilità necessaria, ai sensi dell'art. 280 cpp, per l'emissione di una misura cautelare, rendono evidentemente conto della continua e persistente strumentalizzazione della società gestita dal PROPOSTO alla commissione di reati fiscali, mediante l'emissione di fatture di comodo finalizzate ad agevolare la condotta fiscalmente illecita di altri soggetti;

•deve infine rilevarsi come, anche da un punto di vista oggettivo e strutturale, la condotta di emissione di false fatture (ascrivibile al PROPOSTO) è sicuramente più grave e pervasiva di quella di utilizzazione delle fatture stesse...;

- il fallimento della società, proc. 544/11 RGNR, di cui si detto.

Allo stesso tempo è chiara la qualità di prestanome dei titolari formali del capitale sociale:

- **di TERZO INTESTATARIO 1**, si dirà a breve

- **TERZO INTESTATARIO 4 FIGLIO DEL PROPOSTO** è il padre di PROPOSTO , privo di redditi idonei, di esperienza nel settore e già utilizzato dal figlio per svolgere le sue illecite attività (cfr. citata sentenza di condanna per art. 464 c.p. a emessa in data 02/05/2000 dal Tribunale in composizione monocratica di Lanciano confermata dalla Corte d'Appello e divenuta irrevocabile (all. A, 1/c) ;

- **TERZO INTESTATARIO 5** :

o acquista le quote sociali in epoca prefallimentare per subire il fallimento;

o In quell'epoca già redditi assolutamente insufficienti per acquistare le quote sociali di valore consistente in considerazione dei beni aziendali ricordati, poi ceduti prima del fallimento;

○ Il 19.03.2005, ore 07.55, Il PROPOSTO veniva controllato in Archi (CH), via Nazionale Piane d'Archi (CH), all'interno del Bar “”, unitamente a TERZO INTESTATARIO 5 nato – pregiudicato; il 5.04.2005, ore 08.00, in Archi (CH), frazione Piane d'Archi (CH), all'esterno del Bar “i”, unitamente a TERZO INTESTATARIO 5 ;

○ è indagato nell'ambito del p.p. 544/11 R.G.N.R. radicato presso Codesta Procura della Repubblica unitamente a PADRE DEL PROPOSTO e PROPOSTO per il reato di cui agli artt. 216, co. 1, n. 1 L.Fall. – per il fallimento della società in esame di cui si è detto;

○ dalla consultazione della banca dati SDI è emerso che il TERZO INTESTATARIO 5, in data 12.05.2006, è stato denunciato unitamente ad altri soggetti per violazioni penali inerenti la disciplina del fallimento – Bancarotta Fraudolenta, Associazione per delinquere e Truffa come riportato nel fatto SDI “ *In conseguenza di complesse indagini atte ad identificare gli autori di truffe ai danni di ditte produttrici di mobili, sono state eseguite perquisizioni, con sequestri di detti materiali e conseguentemente denunciate n.6 persone per associazione per delinquere finalizzata alle truffe ed alla bancarotta fraudolenta e n.4 persone per concorso in ricettazione*”. (All. A, 8) Dalla lettura della sentenza del GUP del Tribunale di Chieti del 13.10.08 emerge il contesto criminale in cui operava il TERZO INTESTATARIO 5 tale da renderlo soggetto ideale per ricoprire vil ruolo di prestanome.

Dalla lettura delle imputazioni di questo procedimento risulta contestato al TERZO INTESTATARIO 5 la bancarotta fraudolenta con riferimento all'apertura di due esercizi commerciali aperti , con intestazione ad altri, in Perano e Canosa Sannita, con sottrazione di beni per circa 400 milioni di euro;

- Risultano i seguenti controlli di polizia col PROPOSTO (cfr. informativa G.d.F.):

○ 19.03.2005, ore 07.55, in Archi (CH), via Nazionale Piane d'Archi (CH), all'interno del Bar “”, unitamente a TERZO INTESTATARIO 5– pregiudicato -;

○ 05.04.2005, ore 08.00, in Archi (CH), frazione Piane d'Archi (CH), all'esterno del Bar ”, unitamente a TERZO INTESTATARIO -;

Sintesi: considerazioni patrimoniali.

In definitiva appare chiaro che il PROPOSTO era il soggetto che aveva la disponibilità della società che ha poi svuotato prima del suo fallimento.

Non si chiede, dunque, il sequestro delle quote sociali perché la società era priva di beni che sono poi confluiti in altre società PROPOSTO di cui si chiede il sequestro delle quote sociali.

12 – Le società oggi operative con cui il PROPOSTO continua ad agire e a manifestare la sua pericolosità nella commissione di reati in materia economica, fiscale e tributaria, anche quale “evasore fiscale socialmente pericoloso”. Gli immobili intestati al figlio

Il PROPOSTO oggi continua ad operare tramite le seguenti società:

- **SOCIETA' 5**, SEDE LEGALE, ancora operativa;
- **SOCIETA' 6**, SEDE LEGALE, ancora operativa;
- **SOCIETA' 7** con sede LEGALE, ancora operativa;
- **SOCIETA' 8**, con sede legale in LEGALE, ancora operativa.

12.1 - SOCIETA 5.

La SOCIETA 5.

Solo a titolo riepilogativo la disponibilità in capo al proposto emerge da plurimi elementi ricordati:

- ha sede presso le altre società riferibili al proposto SOCIETA' 6 e 7
- esercita l'attività di compravendita immobiliare di beni propri, il settore in cui si specializza in questi anni il PROPOSTO;
- Il PROPOSTO:
 - è il procuratore della società;
 - è delegato ad operare sul conto corrente nr. intestato alla SOCIETA' 5, – delegati PROPOSTO e TERZO INTESTATARIO 1 ed intrattenuto c/o la BANCA DELLE MARCHE S.p.A. - Filiale di Lanciano (CH) (All. A, 20) nonché sul conto corrente nr. intestato alla SOCIETA' 5 (fino al 20.12.2010) ed intrattenuto c/o la CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI S.p.A (All. A, 16); la revoca del 20.12.2010 è sopravvenuta pochi giorni dopo l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare operata nei suoi confronti in data 07.12.2010;
 - le denunce e le comunicazioni effettuate all'autorità di polizia per conto della SOCIETA' 5, come emerso dalla Banca Dati SDI sono state eseguite da PROPOSTO nonché dagli atti acquisiti da questo PM:

o n. 1190/06 RGNR PM Lanciano, ove il proposto risulta denunciato per la violazione del d.lgs. n. 494/96, in materia antinfortunistica, quale “titolare” della SOCIETA 5 con riferimento alla realizzazione, nell’agosto 2006, di un edificio per civile abitazione sito in Il procedimento veniva archiviato per avere il PROPOSTO ottemperato alle prescrizioni e pagato la somma dovuta (all. H);

o n. 1589/07 RGNR PM Lanciano, archiviato per infondatezza del reato di cui all’art. 44. Lett. b) d.pr. 380/01. Dagli atti risulta che il PROPOSTO veniva individuato come il “titolare” della SOCIETA 5 che stava effettuando, nel luglio 2007, lavori edili di ricostruzione di un fabbricato nel comune di Archi (all. I);

o n. 1966/09 RGNR PM Lanciano, archiviato per intervenuto permesso a costruire in sanatoria, da cui risulche il PROPOSTO, quale “procuratore legale” della SOCIETA 5, aveva in corso di realizzazione la ristrutturazione, nel settembre 2009, di un edificio in Castel Ferentano (all. L);

- si è ricordato che in data 03.12.2010 il nucleo PT di Chieti accertava che CAIO versava sul conto corrente intestato all’XCXX 290.000 in contanti; il CAIO dichiarava di avere ricevuto la somma in contanti dal PROPOSTO che doveva fare fronte all’acquisto di un immobile per conto della SOCIETA 5; Il PROPOSTO stesso dichiarava che il 2.1.07 aveva emesso un assegno bancari di euro 290.000 dal cc della SOCIETA 5 ; in pari data avrebbe versato detto assegno intestato alla VECCHIO NOME SOCIETA 4prelevando l’importo in contanti per consegnarlo al CAIO.

- nell’ambito delle indagini di cui al P.P. 947/08 presso la Procura della Repubblica di Sulmona (AQ), il sig. PROPOSTO , escusso in atti ha dichiarato quanto segue:”.....di aver avuto la nomina di procuratore della “SOCIETA 5” dal mese di febbraio 2006 ma di essersi sempre occupato di tutta la gestione aziendale già dalla sua costituzione.....”; nell’ambito della stessa indagine, il sig. TERZO INTESTATARIO 1, escusso anch’egli in atti, ha riferito di conoscere la “SOCIETA 3” di Sulmona (AQ) solo di nome e fino a quando ha rilasciato procura speciale a suo cognato PROPOSTO la “SOCIETA 5” non ha mai intrattenuto rapporti commerciali con la “SOCIETA 3”;

- nel corso delle indagini di cui al citato p.p.. 326/09 in carico a codesta Procura si evidenzia che l’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata notificata al sig. PROPOSTO presso una villa sita in Atessa (CH), di proprietà della SOCIETA’ 5. Tale circostanza evidenzia come lo stesso, pur mantenendo la propria residenza anagrafica in, di fatto domiciliava presso l’immobile in parola, come detto di proprietà della

SOCIETA' 5e, quindi, nella sua disponibilità. Al riguardo è doveroso, altresì, evidenziare, che anche il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Lanciano disponeva, in sostituzione della misura cautelare in carcere, la detenzione domiciliare presso la citata unità immobiliare, come emersa dalla seguente descrizione presente nella voce “note” della Banca dati SDI in riferimento al fatto: “propria abitazione sita in” (All. A, 11 bis).

Allo stesso tempo è chiara la qualità di prestanome dei titolari formali del capitale sociale:

- TERZO INTESTATARIO 1:

- o è il cognato PROPOSTO (cfr. informativa GdF),
- o domicilia nel luogo di residenza del proposto;
- o ha già dichiarato, come ricordato, di essere un mero prestanome nel proc. n. 947/08 PM Sulmona;
- o si occupa di altro, come emerge dal fatto negli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 ha percepito redditi di lavoro dipendente dalla “XX”, tra l’altro il mod. 770S presentato negli anni 2007 e 2008 dalla società, a seguito dell’attività di liquidazione, è risultato irregolare (cfr. nota G.dF. pag. 20);
- o percepirà redditi negli anni 2009 e 2010 di lavoro dipendente dalla “SOCIETA' 7” riconducibile, come si vedrà oltre, al PROPOSTO.
- o all’epoca della costituzione della società non aveva né redditi né esperienze per avviare la società;
- o svolge professionalmente il ruolo di prestanome, come si vedrà per la SOCIETA' 6.

- **TERZO INTESTATARIO 2**

- o è il fratello della moglie del proposto;
 - o non ha mai ricoperto alcun ruolo nella società;
 - o si occupa di altro, come emerge dal fatto negli anni 2005- 2010 ha percepito i redditi di lavoro dipendente dalla “XX”; la dichiarazione MOD. 770S per l’anno d’imposta 2009 è stata liquidata in data 22.09.2011 ed è risultata irregolare;
- nulla va detto su XX, amministratore fono al 2004

Sintesi: considerazioni patrimoniali.

Il capitale sociale, la carica amministrativa e le disponibilità finanziarie nonché l’intera gestione dell’impresa sono riconducibili al PROPOSTO che, all’epoca della costituzione della società era privo di qualsivoglia reddito lecito per potere avviare una

società nel settore delle costruzioni che, come è notorio, richiede consistenti capitali iniziali. Capitali che, evidentemente, non potevano che derivare dalle illecite attività poste in essere negli anni precedenti.

Peraltro è sufficiente, ai fini del sequestro, la sproporzione tra valore dei beni (le quote sociali e soprattutto quanto necessario per avviare la SOCIETA 5) e i redditi dichiarati dal PROPOSTO che all'epoca erano pari a zero.

E' appena il caso di precisare già in questa sede che ogni ulteriore accumulazione o acquisizione PROPOSTO non può che derivare dal profitto tratto da questa società ed è,. Dunque, reimpiego di capitali illecitamente acquisiti, perciò assoggettabili a sequestro.

Va, dunque, disposto il sequestro della totalità delle quote sociali e degli oltre 60 beni immobili, unità immobiliari e terreni.

Nonostante i procedimenti subiti il PROPOSTO continua ad operare tramite questa società, come risulta dal contratto stipulato il 12.4.12 per la cessione di un immobile per ben 210.000 euro (all. A, 21, all. Q).

12.2 – SOCIETA' 6.

La SOCIETA' 6": (all. A, 23)

- ha sede LEGALE, come la altre società operative riferibili al PROPOSTO;
- esercita l'attività di compravendita di beni immobili in conto proprio, esattamente nel settore di operatività PROPOSTO;
- ha iniziato l'attività il 25.03.2008;
- il capitale sociale è così ripartito:
 - o €9.800,00 **TERZO INTESTATARIO 1** ;
 - o € 200,00 **TERZO INTESTATARIO 3**;
- è amministra da **TERZO INTESTATARIO 1**;

La società è interamente riconducibile al PROPOSTO per plurimi motivi:

- Ha la sede ove sono ubicate le altere società riconducibili al PROPOSTO;
- PROPOSTO presso la CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI S.p.A. è censito come delegato sul conto corrente nr. intestato a SOCIETA' 6 (fino al 24.12.2010) (All. A, 16), la revoca del 24.12.2010, è sopravvenuta pochi giorni dopo l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare operata nei suoi confronti in data 07.12.2010;

- alcuni beni della VECCHIO NOME SOCIETA 4, ricondotta al PROPOSTO, in epoca pre-fallimentare sono stati trasferiti alle seguenti società (cfr. informativa GdF e visura all 15), precisamente ramo d'azienda avvenuta in data 19.05.2009 avente ad oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, corrente in Perano”;

Allo stesso tempo è chiara la qualità di prestanome dei titolari formali del capitale:

- di TERZO INTESTATARIO 1 già si è detto, tra l'altro nel 2008 non aveva redditi per avviare una società che aveva bisogno di consistenti capitali per operare, non aveva alcuna esperienza nel settore essendo solo prestanome PROPOSTO come da lui stesso dichiarato;

- TERZO INTESTATARIO 3 non risulta avere alcuna esperienza nel settore imprenditoriale ed è sostanzialmente privo di redditi se non per quanto necessario per la sussistenza (anno 2006 euro 4363, anno 2007 10.765 (cfr, informativa GdF) ricopre la carica fittizia di amministratore della SOCIETA' 7 di cui si dirà oltre.

Sintesi: considerazioni patrimoniali.

Va, dunque disposto il sequestro delle quote sociali e dei beni aziendali, tutti nella disponibilità indiretta del proposto.

12.3 - SOCIETA' 7”.

La SOCIETA' 7 (All. A, 22):

- ha sede LEGALE, sede;
- ha come amministratore unico il sig. TERZO INTESTATARIO 3
- ha iniziato l'attività in data 17.03.2008:
- il capitale sociale è così ripartito:
 - o €9.000,00 SOCIETA' 6 - C.F.: 02237550690;
 - o €1.000,00 TERZO INTESTATARIO 3 –

La società è interamente riconducibile al PROPOSTO per plurimi motivi:

- la sede è la medesima delle altre società gestate dal PROPOSTO
- PROPOSTO è delegato ad operare nel C/C nr. intrattenuto c/o la BANCA DELLE MARCHE S.p.A. filiale di Lanciano (CH) ed intestato a SOCIETA' 7; (All. A, 20)
- PROPOSTO era delegato ad operare nel C/C nr. intrattenuto presso la CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI S.p.A. ed intestato a SOCIETA' 7 (fino al 30.12.2010) (All. A, 16); la revoca del 30.12.2010, è sopravvenuta pochi giorni

dopo l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare operata nei suoi confronti in data 07.12.2010;

- tra gli altri, ha dichiarato, quali dipendenti **TERZO INTESTATARIO 1** e lo stesso **PROPOSTO** ;

- la Società 7 ha acquistato beni aziendali dalla SOCIETA' 4 prima del fallimento;

Allo stesso tempo è chiara la qualità di prestanome dei titolari formali del capitale:

- **di TERZO INTESTATARIO 1** già si è detto, tra l'altro nel 2008 non aveva redditi per avviare una società che aveva bisogno di consistenti capitali per operare, non aveva alcuna esperienza nel settore essendo solo prestanome PROPOSTO come da lui stesso dichiarato;

- TERZO INTESTATARIO 3 non risulta avere alcuna esperienza nel settore imprenditoriale ed è sostanzialmente privo di redditi se non per quanto necessario per la sussistenza (anno 2006 euro 4363, anno 2007 10,.765 (cfr, informativa GdF) ricopre la carica fittizia di socio della SOCIETA' 6 srl

- **Sintesi: considerazioni patrimoniali.**

- Va, dunque disposto il sequestro delle quote sociali e dei beni aziendali, tutti nella disponibilità indiretta del proposto.

12.4 - SOCIETA' 8

SOCIETA' 8.": (All. A, 24)

- ha sede legale in LEGALE, esattamente ove hanno sede le altre società riconducibili al PROPOSTO ;

- Esercita l'attività di commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti d'antiquariato;

- Ha iniziato l'attività l'08.11.2010;

- il capitale sociale è così ripartito:

o €9.500,00 TERZO INTESTATARIO 4 FIGLIO DEL PROPOSTO;

o € 500,00 SOCIETA' 6;

- è amministrata da:

o TERZO INTESTATARIO 4 FIGLIO DEL PROPOSTO, nato .

La fittizia intestazione in capo al figlio TERZO INTESTATARIO 4 FIGLIO DEL PROPOSTO, all'epoca diciannovenne, per il quale vale la presunzione di cui all'art. 20 d.lgs. n. 159/11, si desume non solo dalla ubicazione della sede sociale e dalla

compartecipazione della SOCIETA' 6, ma anche dal fatto che non ha mai dichiarato redditi, sicchè non poteva disporre dei capitali per iniziare un'attività imprenditoriale.

Sintesi: considerazioni patrimoniali.

Va, dunque disposto il sequestro delle quote sociali e dei beni aziendali, tutti nella disponibilità indiretta del proposto.

12.5. Gli immobili intestati al figlio.

La fittizia intestazione in capo al TERZO INTESTATARIO 4 FIGLIO DEL PROPOSTO, per il quale vale la presunzione di cui all'art. 19 d.lgs. n. 159/11²², si desume non solo dalla ubicazione della sede sociale e dalla compartecipazione della dal fatto che non ha mai dichiarato redditi, sicchè non poteva disporre dei capitali per iniziare un'attività imprenditoriale.

Il TERZO INTESTATARIO 4 FIGLIO DEL PROPOSTO è anche intestatario dei seguenti immobili:

- Unità immobiliare sita nel comune di Montesilvano (; (all. A, 10)
- Unità immobiliare sita nel comune di Montesilvano; (all. A, 10).

Il contratto di compravendita dell'immobile e della pertinenza suindicata, è stato registrato presso l'Ufficio Territoriale di Pescara, in data 27.01.2011 e stipulato in data 19.01.2011, per un valore dichiarato di € 57.100,00 (Base imponibile imposta di registro). Modello TELEMATICO Serie 1T Numero 001234. Il prezzo della compravendita è stato convenuto in € 230.450,48. Non risultano iscritte ipoteche sul predetto immobile. (All. A, 11).

Oltre alle circostanze già descritte sull'assenza dei redditi in capo al figlio del proposto e alla presunzione ricordata, va richiamata l'univoca presunzione di cui all'art. 26 d.lgs. n. 159/11, secondo cui:"... fino a prova contraria si presumono fittizi:
a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado.

13- Conclusioni.

13.1 – Conclusioni sui presupposti soggettivi.

²² S.C. sent. nn. 4916/96, 39799/10.

La pluralità e continuità delle condotte criminali PROPOSTO rende perfino difficile la sintesi del nutrito curriculum criminale in cui si avvicenda la commissione di plurimi reati fiscali, tributari in materia economica, attraverso prestanome, costituzione e fallimento di società, false fatturazioni, con una notevole abilità nella predisposizione dei mezzi per delinquere.

La propensione nell'essere dedito a traffici delittuosi e a vivere col provento di delitti emerge dalla lungo curriculum criminale PROPOSTO, protrattosi con continuità dal 1990, perciò per oltre un ventennio.

L'esordio del proposto avviene agli inizi degli anni novanta, quando patteggia la pena per la commissione di reati tributari previsti e puniti dalla L. 516/82 (così detta "*manette agli evasori*"), per poi essere coinvolto negli anni successivi in indagini di polizia giudiziaria con plurimi procedimenti che, indipendentemente dal loro esito, evidenziano circostanze di fatto utilizzabili in questa sede. Commette in quell'epoca gravissimi reati, con sottrazione negli anni 90 e 91 dall'imposizione per miliardi di lire, traendo un illecito guadagno elevatissimo.

Riesce a sottrarre il provento da ogni controllo tramite il fallimento il 18/22.5.95 dell'omonima ditta.

Nel dicembre 1995 il PROPOSTO si rende responsabile del reato di cui agli artt. 81, 464 c.p. commesso in Casoli.

Prosegue ad operare nelle attività economiche facendo fallire, con sentenza del 20/21.3.97 la moglie MOGLIE DEL PROPOSTO, formale titolare del 50% delle quote della SOCIETA 1. e socia accomandataria, quote cedute nell'ottobre 1994 (all'età di 27 anni).

A distanza di alcuni anni il PROPOSTO viene ancora condannato, sempre per delitti connessi ad attività economiche, con sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa dal GUP del Tribunale di Pescara il 31.3.05 per il reato di bancarotta semplice, (Art. 217 R.D. 16.03.1942 N. 267) commesso il 12.01.2003 in Pescara). Ancora una volta svolgendo attività imprenditoriale il proposto commette delitti, attestati dalla bancarotta, traendo illeciti profitti dall'attività svolta che confluisce una declaratoria di fallimento di società intestata a terzi, attraverso un modus operandi che contrassegna, ormai, la sua condotta.

Negli anni successivi utilizza la SOCIETA 3 (proc. n. 947/08 PM Sulmona). Il PROPOSTO realizza false fatturazioni con riferimento al territorio di Lanciano, con

milioni di euro, traendo guadagni illecito rilevanti. Come sempre opera tramite prestanome, peraltro con modalità illecite ricorrenti.

Contestualmente e negli anni successivi opera operazioni illecite movimentando consistenti capitali e, operando tramite la SOCIETA' 5 e la SOCIETA' 4 (già VECCHIO NOME SOCIETA 4 (proc. n. 326/09) pone in essere gravissimi reati tributari e false fatturazioni, conseguendo utili ingentissimi. Per questi fatti sarà a lungo sottoposto a custodia cautelare.

Ulteriori attività criminose emergono dal proc. n. 544/11 RGNR. In cui utilizza società per porre in essere attività delittuose per poi svuotarle prima del fallimento.

La protervia e la propensione al crimine emerge dal continuare ancora ad operare con ben 4 società tramite prestanome per proseguire nei traffici delittuosi, con un'apparenza di regolarità (cfr. nota GdF 11 giugno 2012, all. Q).

In definitiva il PROPOSTO deve *ritenersi, sulla base dei consistenti elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi, e persona che per condotta ed tenore di vita vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.*

E' la tipica persona che da oltre un ventennio si sostiene, per condotta abitudinaria ed esistenziale, anche solo in parte, con il ricavato di attività provenienti da delitto.

Il PROPOSTO si è specializzato nel porre in essere condotte di evasione fiscale, spesso costituenti reato. Realizza, tramite le società gestite da prestanome sistematica evasione fiscale, in particolare integrante condotte che rientrano nell'area dell'illecito penale, così vivendo di traffici delittuosi e col provento di attività delittuosa.

La riconducibilità del soggetto alle categorie di pericolosità e la sua attuale pericolosità deriva dalla condotta abitudinaria, né occasionale né sporadica, posta in essere, per cui deve essere opportunamente controllato per prevenire la commissione di delitti. Allo stesso tempo gli vanno sottratti i beni illecitamente acquisiti.

Come si è detto in premessa, evitando inammissibili estensioni delle misure di prevenzione, si è operato un rigoroso accertamento sull'esistenza dei presupposti per l'applicabilità della misura di prevenzione personale al PROPOSTO, che vive, anche in parte, col provento dei delitti e che per stile di vita trae provento da questa attività delittuosa.

Ricorrono condotte prolungate, reiterate tali da evidenziare uno stile di vita "delittuoso": sia per delitti e illeciti da evasione fiscale strutturalmente illecita, sia da condotte delittuose collegate alla tipica attività di evasione fiscale, quali le false

fatturazioni, che evidenziano lo “stile di vita criminale” dell’evasore fiscale rilevante sotto il profilo delle misure di prevenzione, sia condotte di bancarotta fraudolenta ricoprendo la qualità di socio o amministratore di fatto.

Il PROPOSTO si inquadra esattamente in questa categoria di soggetti adusi a vivere attraverso espedienti sempre elusivi della legge, ponendo in essere condotte che spesso riescono a sfuggire a un reale controllo da parte degli organi dello Stato che intervengono in modo occasionale, disorganico, non incrociando i dati, talvolta in un ottica di mero risultato burocratico diretto a definire il fascicolo senza porsi l’obiettivo di aggredire il fenomeno. Laddove, dall’altra parte, vi sono soggetti che vivono nel delitto attraverso attività formalmente lecite attraverso prestanome e teste di legno, non potendo loro operare direttamente per sfuggire ai controlli e, soprattutto, dileguarsi nel momento in cui il debito fiscale diventa attuale, i fornitori vanno pagati; insomma, nel momento in cui si avrà la bancarotta fraudolenta di cui risponderanno altri.

Si configura, in modo evidente **una categoria di pericolosità di persone dedite a traffici delittuosi e/o che vivono col provento di delitti di evasione fiscale, che ben si può definire “l’evasore fiscale socialmente pericoloso”**.

Non si tratta, dunque del mero evasore fiscale, anche occasionale, che appartiene all’area dell’illecito amministrativo o, in taluni casi, dell’illecito penale, ma di colui che manifesta una personalità dedita all’evasione fiscale, continua e ripetuta, che rappresenta uno stile di vita, con cui vive, perciò dedito a traffici delittuosi ovvero che vive col provento di questa attività delittuosa

Da accertamenti eseguiti è emerso che alla data del 7 maggio 2012 PROPOSTO ha un debito complessivo nei confronti della società di riscossione teatina pari ad un totale residuo di € 10.914.613,55 costituito da circa 40 cartelle che riguardano tributi quali ritenute alla fonte, Imposta sul Valore Aggiunto, Imposta Locale sui Redditi, Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, Imposta di Registro, Contributi Sanitari, Spese di giustizia, Sanzioni pecuniarie ed interessi a far data dal 1989 sino agli inizi dell’anno 2000 (All. A, 36). In particolare si evidenziano le seguenti cartelle esattoriali:

- nr. 032/1994/30000702/49/00, Imposta sul Valore Aggiunto + Interessi, anno 1991, per un totale di €653.824,00;
- nr. 032/1997/40000297/53/000, ILOR Persone e Sanzione, IRPEF Imposta e Sanzione + Interessi, anno 1991, per un totale di €6.409.713,00;

- nr. 032/1999/40000325/15/000, IVA Sanzione + Interessi, anno 1991, per un totale di €3.076.365,00;

Inoltre, come comunicato dalla società Equitalia Pragma S.p.a.:

- PROPOSTO risulta dichiarato fallito con sentenza del 18.05.1995 – fallimento chiuso in data 18.01.2006;

- Equitalia S.p.A. ha svolto attività d'insinuazione al passivo in data 28.12.2005;

- è stata svolta procedura mobiliare di pignoramento diretto con esito negativo in data 27.10.2009.

E' sfuggito, dunque, a qualunque attività di recupero pur continuando a delinquere e a trarre utili considerevoli illeciti.

Allo stesso tempo alla data del 7 maggio 2012 MOGLIE DEL PROPOSTO ha un debito complessivo nei confronti della società di riscossione teatina pari ad un totale residuo di € 1.166.518,88 costituito da circa 5 cartelle che riguardano tributi quali Imposta sul Valore Aggiunto, Imposta Locale sui Redditi, Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, Imposta di Registro, Contributi Sanitari, Spese di giustizia, Sanzioni pecuniarie ed interessi a far data dal 1989 sino agli inizi dell'anno 2000 (all. A, 36). In particolare si evidenziano cartelle n. 032/1997/40000297/55/00, ILOR Persone fisiche anno 1991, per un totale di €698.518,70. Relativa, evidentemente alle illecite attività di quell'epoca PROPOSTO.

Inoltre, come comunicato dalla società Equitalia Pragma S.p.a.:

- MOGLIE DEL PROPOSTO risulta dichiarata fallita con sentenza del 20.03.1997 – fallimento chiuso in data 18.02.2008;

- L'Equitalia S.p.A. ha svolto attività d'insinuazione al passivo in data 28.12.2005;

- È stata svolta procedura mobiliare di pignoramento diretto con esito negativo in data 15.01.2010.

In definitiva, allo stato, e salvo il contraddittorio camerale, ricorrono tutti i presupposti per ritenere il PROPOSTO persona riconducibile alle categorie di pericolosità indicate (artt. 4 lett. c) e 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 159/11)

13.2 – Conclusioni sui presupposti oggettivi.

L'irrilevanza delle decisioni adottate nel procedimento penale.

Appare significativo ricostruire le vicende relative alle misure cautelari reali adottate nel proc. n. 326/09, anche perché le stesse non rilevano in questa sede, non solo per l'autonomia del giudizio di prevenzione, ma soprattutto per i diversi elementi in rilievo in questa sede e per l'assenza di decisioni di merito nel procedimento penale.

Con decreto del 1.2.11 il Gip del Tribunale di Lanciano disponeva il “sequestro per equivalente” di numerosi beni ritenuti nella disponibilità indiretta del proposto (all. M).

Il Gip così motivava:

“Tale ultima considerazione non vale peraltro per l'indagato **PROPOSTO** , da ritenersi il vero ideatore delle condotte criminose per cui si procede, ed in capo al quale è risultata la seguente situazione patrimoniale:

- Le disponibilità di beni mobili o immobili da parte dell'indagato sono praticamente nulle
- Il **PROPOSTO**, peraltro, risulta procuratore speciale della società “*SOCIETA 5*”, proprietaria di un immobile () che in realtà è nella disponibilità dello stesso indagato; il **PROPOSTO** è inoltre delegato nei conto correnti bancari intestati a tale società, che può quindi ritenersi pienamente gestita dal **PROPOSTO**, in capo al quale può quindi ricondursi la nozione di disponibilità dei beni *SOCIETA*'ri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 322/ter cp; ne deriva che tutti i beni mobili ed immobili facenti capo a tale società (in quanto nella diretta disponibilità del **PROPOSTO** , ed eventualmente anche del coindagato Abruzzese Franco, amministratore unico di detta società) possono essere sottoposti a sequestro preventivo a fini di garanzia per il credito vantato dall'erario nei confronti **PROPOSTO**.

Con riferimento alle altre ditte collegate alla *SOCIETA 5*, invece, le indagini non forniscono un quadro sufficientemente chiaro per giungere ad una valutazione di effettiva disponibilità dei loro beni in capo all'indagato **PROPOSTO**.”

Si disponeva, pertanto, il sequestro di numerosi beni a carico della *SOCIETA 5*:

Il Tribunale del riesame, con ordinanza del 24/25.3.11, su istanza di **PROPOSTO** “in proprio e quale legale rappresentante della *SOCIETA 5*”, annullava il decreto di sequestro per mancata trasmissione degli atti (all. N).

Il Gip, con decreto del 2.4.11, reiterava il sequestro (all. O).

Il Tribunale del riesame, e, con ordinanza del 18.4.11, su istanza di **PROPOSTO** “in proprio e quale legale rappresentante della *SOCIETA 5*” (all. P):

- annullava il sequestro con riferimento ai fatti precedenti al gennaio 2008, per l'irretroattività della disposizione che ha esteso il sequestro per equivalente ai reati tributari;

- annullava il sequestro dei beni intestati alla SOCIETA 5 con la seguente motivazione "la diversa titolarità dei beni, intestati a una società estranea ai fatti, per i quali si procede.

Si rilevava in sostanza l'erroneo sequestro diretto dei beni aziendali e non delle quote sociali e, dunque, dei beni aziendali.

Peraltro, in questa sede sono stati offerti diversi e più penetranti elementi.

I presupposti oggettivi: i beni, la sproporzione,

L'esame delle vicende personali e patrimoniali ha consentito di accertare come in assenza di qualsivoglia reddito lecito il PROPOSTO sia riuscito ad accumulare un consistente patrimonio nel tempo, con successivi reimpieghi e ulteriori illecite accumulazioni.

Nonostante il fallimento dell'impresa individuale, il fallimento dell'impresa della moglie, accumulava consistenti profitti illeciti che investiva negli anni successivi nelle illecite e delinquenti attività elencata, fino a giungere alla intestazione in capo a terzi della:

- **della SOCIETA' 5**, fittiziamente intestata ad TERZO INTESTATARIO 1 e TERZO INTESTATARIO 2, di cui vanno sequestrate la totalità delle quote sociali e dei beni aziendali, ivi compresi:

- o 60 immobili di valore considerevole che non trovano riscontro negli inesistenti redditi PROPOSTO;

- o Del solo conto corrente BANCA DELLE MARCHE S.p.A. filiale di Lanciano (CH):

intestato alla SOCIETA' 5, avente alla data del 15.05.2012 un saldo positivo di € 88.684,00 (all. A, 31).

Risultano altri conti correnti, tutti con saldi negativi di cui non si dispone il sequestro:

Non si chiede il sequestro della Autovettura Land Rover Suzuki Santana SJ 410 targato TE 225402, data intestazione 03.06.2004, anno immatricolazione 01.10.1987, all'epoca dell'esecuzione del sequestro penale risultava in quanto in evidente stato di abbandono (all. A, 38).

- **della SOCIETA' 4**, dichiarata fallita con sentenza del 24.3.10 del Tribunale di Lanciano, di cui, dunque non va richiesto il sequestro;

- **della SOCIETA' 6**, di cui vanno disposti il sequestro della totalità delle quote sociali e dei beni aziendali, ivi compresi i beni immobili indicati in dispositivo, di consistente valore. Non si dispone il sequestro di conti correnti e depositi indicati nella informativa della GdF perché o con saldo negativo o con saldo irrisorio;

- **SOCIETA' 7**, di cui vanno disposti il sequestro della totalità delle quote sociali e dei beni aziendali, ivi compresi:

o i beni mobili registrati (11), indicati in dispositivo;

o il saldo conto corrente CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI S.p.A., agenzia di Piane d'Archi(CH) conto corrente intestato alla SOCIETA' 7, avente alla data del 27.04.2012 un saldo positivo di € 1.088,38, radicato presso la filiale di Piane D'Archi (CH);

- **SOCIETA' 8**, di cui vanno disposti il sequestro della totalità delle quote sociali e dei beni aziendali, ivi compresi.

o Autocarro/Trasporto Merci Iveco Fiat ML 75 E targatoata intestazione 27.03.2012, data immatricolazione 26.05.2011.

Deve, essere disposto, inoltre, il sequestro delle seguenti unità immobiliari intestate a TERZO INTESTATARIO 4 FIGLIO DEL PROPOSTO è anche intestatario dei seguenti immobili:

- Unità immobiliare sita nel comune di Montesilvano;
- Unità immobiliare sita nel comune di Montesilvano (PE), (all. A, 10).

Si tratta di beni acquistati nel 2011 per un valore dichiarato convenuto in € 230.450,48.

Quanto ai rapporti di conto corrente personali:

PROPOSTO è censito come titolare effettivo e delegato nei seguenti rapporti:

- BANCA DELLE MARCHE S.p.A., nr. 3 rapporti di conto corrente;

- CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI S.p.A., nr. 4 rapporti di conto corrente.

- Presso la Banca delle Marche, PROPOSTO risulta intrattenere i seguenti rapporti:

(All. A, 27)

- 1) c/c ordinario n° (saldo al 20/04/2012 €54,35);
- 2) dossier titoli n° 0 (pari ad €00,00)
- 3) delega ad operare sul c/c intestato alla SOCIETA' 5;
- 4) delega ad operare sul c/c intestato alla SOCIETA' 7.

Si tratta dunque di conti personali inattivi o di conti estinti.

MOGLIE DEL PROPOSTO è censita nei seguenti rapporti:

- CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI S.p.A., per un totale di nr. 5 rapporti (Conto corrente, Conto deposito titoli, portafoglio e altro rapporto);

- BANCA DELL'ADRIATICO S.P.A., per un totale di nr. 2 rapporti (garanzie e crediti);

- POSTE ITALIANE S.p.A., per un totale di nr. 4 rapporti (Conto deposito a risparmio libero/vincolato, Carte di credito/debito, Operazione extraconto, garanzie e crediti).

- Presso la CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI S.p.A. è censita come titolare intestataria nei seguenti rapporti:

o Conto corrente intestato a MOGLIE DEL PROPOSTO avente un saldo negativo di €- 94,11 – acceso presso la filiale di Piane d'Archi (CH) – acceso in data 16.04.2008 (all. A, 28).

Presso le POSTE ITALIANE S.p.A. non è censita come Titolare intestataria ma è censita come delegato nei seguenti rapporti Libretto al risparmio nominativo nr. , intestato a MOGLIE DEL PROPOSTO avente alla data 08.05.2012 un saldo disponibile pari a €21,00 (all. A, 29).

Trattasi di conti con saldo o irrisorio o negativo, per cui non va richiesto il sequestro.

TERZO INTESTATARIO 4 FIGLIO DEL PROPOSTO è censito come Titolare intestatario nei seguenti rapporti:

- BANCA DELLE MARCHE S.p.A., nr. 2 rapporti (Operazione extraconto);

- CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI S.p.A., per un totale di nr. 12 rapporti di cui uno estinto (Carte di credito/debito, Conto corrente, portafoglio, nr. 3 carte di credito/debito e garanzie, Crediti, Operazioni extraconto, altro rapporto);



- POSTE ITALIANE S.p.A., per un totale di nr. 5 rapporti, di cui 3 estinti (Conto deposito a risparmio libero/vincolato, Carte di credito/debito);
- CARTASI S.P.A., per un totale di due rapporti (Carte di credito/debito);
- Conto corrente nr. Zxzxz intestato a TERZO INTESTATARIO 4 FIGLIO DEL PROPOSTO, avente un saldo debitore di €- 907,05 - (val. 03.05.2012) (ALL. 28);
- POSTE ITALIANE S.p.A., agenzia di Piazzano D'Atessa (CH): Libretto al risparmio

Nominativo nr. cointestato a TERZO INTESTATARIO 4 FIGLIO DEL PROPOSTO e (nonna-genitore di MOGLIE DEL PROPOSTO), nata a S, avente alla data 24.01.2011 un saldo positivo di €17.668,41 (all. A, 30).

L'unico saldo positivo, cointestato con la nonna fa ritenere che si tratti di somme da questa accumulate e intestate al nipote, per cui non si chiede il sequestro.

...omissis...

Il consistente patrimonio PROPOSTO non trova alcun riscontro in redditi mai dichiarati o, se dichiarati, relativi ad apparenti rapporti di lavoro con le società da lui controllate. In particolare:

Il PROPOSTO, dunque:

- nell'anno 2010 ha percepito reddito per un importo lordo pari ad € **15.049,00**, elargito per € 10.484,00 dalla SOCIETA' 5, per € 240,00 della Cassa Edile della Mutualità ed Assistenza della Provincia di Chieti, per €623,00 dalla Cassa Edile Enti ed Istituti di Previdenza e di Assistenza Sociale, per €3.702,00 dall'INPS;
- nell'anno 2009 ha percepito reddito per un importo lordo pari ad € **21.709,00**, elargito per € 12.194,00 dalla SOCIETA' 5, per €8.774,00 dalla SOCIETA' 7, per € 107,00 della Cassa Edile della Mutualità ed Assistenza della Provincia di Chieti, per € 634,00 dalla Cassa Edile Regionale Enti ed Istituti di Previdenza e di Assistenza Sociale;

- nell'anno 2008 ha percepito reddito per un importo lordo pari ad **€16.716,00**, elargito per €531,00 della Cassa Edile della Mutualità ed Assistenza della Provincia di Chieti, per euro 9.238,00 dalla SOCIETA' 7, per €6.947,00 dall'I.N.P.S.;
- nell'anno 2007 ha percepito reddito per un importo lordo pari ad **€ 16.143,00**, elargito per €94,00 della Cassa Edile della Mutualità ed Assistenza della Provincia di Chieti, per €19.605,00 e per €2.500,00 dalla Enne 2 S.r.l.;
- nell'anno 2006 ha percepito reddito per un importo lordo pari ad **€ 15.789,00**, elargito per €146,00 della Cassa Edile della Mutualità ed Assistenza della Provincia di Chieti, per €9.900,00 dalla Enne 2 S.r.l., per €5.743,00 dall'I.N.P.S.;
- nell'anno 2005 ha percepito reddito per un importo lordo pari ad **€ 22.562,00**, elargito per €94,00 della Cassa Edile della Mutualità ed Assistenza della Provincia di Chieti, per €8.346,00 ed 707,00 dalla SOCIETA 5., per €6.419,00 ed 577 dalla Enne 2;

I redditi sopra cennati sono stati rilevati dai modelli 770 redatti dai sostituti d'imposta che hanno elargito i relativi redditi. Per quanto attiene ai sostituti d'imposta (**All. A, 25**) che hanno elargito i redditi a PROPOSTO si evidenzia quanto segue:

- i modelli 770S presentati dalla SOCIETA' 5 per gli anni d'imposta 2010, 2009 e 2005, a seguito dell'attività di liquidazione svolta dall'Agenzia delle Entrate, sono risultati irregolari;
- i modelli 770S presentati dalla SOCIETA' 7 per gli anni d'imposta 2010, 2009 e 2008, a seguito dell'attività di liquidazione svolta dall'Agenzia delle Entrate, sono risultati irregolari;
- i modelli 770S presentati dalla VVVS.r.l., per gli anni d'imposta 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, a seguito dell'attività di liquidazione svolta dall'Agenzia delle Entrate, sono risultati irregolari.

14 – I presupposti del sequestro anticipato.

Dagli atti acquisiti risulta l'operatività delle società gestite dal PROPOSTO e il prosieguo delle attività illecite. Dalla nota della GdF dell'11 giugno 2011 risulta che la SOCIETA 5, sta proseguendo nella vendita dei beni (cfr. anche all. A, 21), così consentendo al PROPOSTO di trarre ulteriori proventi illeciti.

Ricorrono, dunque, i presupposti per procedere al sequestro anticipato ai sensi dell'art. 21, comma 1, d.lgs. n. 159/11 essendovi il concreto pericolo che i beni su indicati



vengano dispersi, sottratti od alienati, come emerge dall'alienazione di un immobile il 12.4.12 per ben 210.000 euro.

In caso di accoglimento vorrà disporre l'udienza per la convalida del tribunale entro trenta giorni dalla presente proposta.

P. Q. M.

Si chiede applicarsi nei confronti PROPOSTO , nato a luogo e data e residente in ...omissis..., la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni 5, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza (con imposizione di una cauzione di euro 100.000 in considerazione delle condizioni economica di questi.

Si chiede, inoltre, il sequestro, con successiva confisca, dei seguenti beni, tutti nella disponibilità (indiretta) PROPOSTO , nato a luogo e data e residente in:

A) nella titolarità di FIGLIO DEL PROPOSTO:

...omissis...

B) nella titolarità di TERZO INTESTATARIO 1, ...omissis... e TERZO INTESTATARIO 2, ...omissis..., totalità delle quote sociali (50%, pari ad euro 5.100,00 cadauno) e dei beni aziendali e strumentali all'esercizio dell'impresa della SOCIETA' 5 (p.i. zxzxz), SEDE LEGALE ancora operativa;

ivi compresi i seguenti beni immobili:

...omissis...

C) Nella titolarità di TERZO INTESTATARIO 1, ...omissis... e TERZO INTESTATARIO 3, ...omissis... totalità delle quote sociali (proprietari rispettivamente delle quote sociali pari ad euro 9.800,00 di cui versati euro 2.450,00 e pari ad euro 200,00 di cui versati euro 50,00) e dei beni aziendali e strumentali all'esercizio dell'impresa della società SOCIETA' 6 (zxzxz), SEDE LEGALE,

ivi compresi i seguenti beni immobili:

...omissis...

E) Nella titolarità di TERZO INTESTATARIO 4 FIGLIO DEL PROPOSTO, ...omissis... e SOCIETA' 6 , SEDE LEGALE, totalità delle quote sociali (proprietari



rispettivamente delle quote sociali pari ad euro 9.500,00 di cui versati euro 2.375,00 e pari ad euro 500,00 di cui versati euro 125,00) **e dei beni aziendali e strumentali all'esercizio dell'impresa della società SOCIETA' 8. (p.i. zzzzz)**, con sede legale in LEGALE,

ivi compresi i seguenti beni mobili registrati:

...omissis...

Lanciano 12 giugno 2012.